Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 28 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1958 registro n 20 Aeronautica, foglio n 21

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CANIELLI Guerrino, sergente maggiore marconista — Sottufficiale marconista di velivolo da bombardamento, già distintosi in precedente ciclo operativo, partecipava a numerose e rischiose azioni belliche sul mare e su basi nemiche fortemente protette. Attaccato dalla caccia nemica, manteneva un contegno sereno e coraggioso e contribuiva, impugnando le armi di bordo, alla difesa del proprio velivolo ed alla riuscita delle missioni. — Cielo del Mediterraneo, 12 aprile 1942 - 13 agosto 1943

TOMMASO Giuseppe, aviere scelto motorista — Motorista di velivolo da trasporto partecipava volontariamente e senza concedersi riposo a un ininterrotta serie di voli in zona strettamente controllata dall aviazione avversaria, dando eccezionali prove di slancio, serenità e coraggio Durante una delle numerose missioni, colpito il suo aereo in parti vitali dell'apparato motore dalla caccia nemica, provvedeva con prontezza d'intervento ad assicurare la prosecuzione del volo fino al rientro alla base. — Canale di Sicilia, 27 novembre 1942 - 18 maggio 1943

PRANDI Giuseppe, aviere scelto motorista — In numerosi voli di guerra validamente coadiuvava il capo equipaggio per il buon esito delle missioni Nonostante che il suo aeroplano venisse più volte colpito dalla reazione contraerea, chiedeva di partecipare a nuovi cimenti, dando prove esemplari di attaccamento al dovere e alla Patria — Cielo della Grecia - Mediterraneo e Africa settentrionale italiana, 2 novembre 1941 - 9 gennaio 1943.

PIRANI Bruno, aviere scelto marconista — Marconista di velivolo da bombardamento, partecipava a numerosi e rischiosi voli di guerra, dimostrandosi valido collaboratore del capo equipaggio. In varie missioni, nonostante che il suo apparecchio fosse più volte colpito, continuava imperturbabile nella sua delicata opera per assicurare il buon esito delle missioni stesse Esempio di alte virtù militari ed attaccamento al dovere e alla Patria. — Cielo del Mediterraneo centro orientale e dell'Africa settentrionale italiana, 21 maggio 1942 9 gennaio 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

LANFERDINI Emilio, maresciallo terza classe montatore. — Abile e apprezzato specialista di squadriglia da bombardamento, partecipava volontariamente a numerose e rischiose azioni di guerra dimostrando in ogni circostanza ardimento e noncuranza del pericolo. — Cielo dell'Africa settentrionale e della Grecia, 28 gennaio 1941 - 9 gennaio 1943

PENNACCHIO Giovacchino, sergente maggiore pilota — Sottufficiale pilota di provata capacità, eseguiva numerose missioni di scorta antiaerosilurante di convogli in mare. Prendeva successivamente parte alla vittoriosa battaglia per la riconquista della Marmarica effettuando numerose azioni diurne e notturne su munite basi nemiche Dimostrava in ogni circostanza belle doti di valoroso combattente. — Cielo dell'Africa settentrionale, 6 aprile - 10 luglio 1942.

(1108)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1958, n. 247.

Costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'Esercito e la Marina militare, per integrare i rispettivi servizi e l'efficacia dei rispettivi mezzi di impiego, sono costituiti « reparti elicotteri ».

Art. 2.

I reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina militare sono organicamente inseriti nelle formazioni previste dall'ordinamento di ciascuna Forza armata e sono ordinati in « Sezioni elicotteri ».

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito e della Marina militare, piloti di elicottero e specialisti di elicottero appartengono ai ruoli delle varie Armi, Corpi e Servizi delle predette Forze armate e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.

Art. 3.

L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea alla determinazione delle procedure e norme inerenti tale circolazione nonchè all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità.

All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze armate.

Art. 4.

Sono istituiti:

a) il brevetto militare di pilota di elicottero;

b) il brevetto militare di specialista di elicottero.

Al rilascio dei brevetti e alle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicottero provvede l'Aeronautica militare, la quale, ricorrendone le circostanze, può disporre il ritiro del brevetto o sospendere temporaneamente dall'attività di volo il titolare dello stesso.

Art. 5.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto di specialista di elicottero, in servizio presso i reparti elicotteri, spettano rispettivamente la indennità mensile normale di aeronavigazione e l'indennità mensile di volo previste, per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e per gli specialisti della Aeronautica militare, dal regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 808, e successive modificazioni.

Al personale dei reparti elicotteri in servizio presso gli eliporti sono applicabili l'art. 3, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, per quanto riguarda la razione viveri in contanti, e, per la parte riguardante il trattamento tavola, gli articoli 23 e 24 delle norme approvate con regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le indennità e gli assegni di cui ai commi precedenti sono corrisposti con l'osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle citate disposizioni e non sono cumulabili con gli assegni previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Le norme relative alla disciplina dell'attività di volo degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di elicottero nonchè degli ufficiali, dei sottufficiali, graduati e militari di truppa specialisti di elicottero saranno stabilite dalla rispettiva Forza armata d'intesa con l'Aeronautica militare.

Art. 6.

Al personale di cui al primo comma del precedente art. 5 sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del regio decreto legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 1° aprile 1937, n. 326.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 132 milioni derivante dalla presente legge sarà provveduto, nello esercizio finanziario 1957-1958, a carico dei capitoli 31 (lire 13.500.000), 59 (lire 6.000.000), 137 (lire 31.500.000), 143 (lire 10.000.000), 144 (lire 22.000.000), 166 (lire 13.500.000), 171 (lire 16.500.000), 174 (lire 8.000.000) e 177 (lire 11.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per l'esercizio finanziario 1958-59 sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli anzidetti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 248.
Norme a favore del personale insegnante del Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale insegnante non di ruolo, in possesso della cittadinanza italiana e del prescritto titolo di studio, che abbia prestato per lo stesso insegnamento un servizio continuativo di almeno cinque anni, a decorrere dal 26 ottobre 1954, negli istituti e scuole di istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana nella zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, può essere assunto, a domanda, da presentarsi al Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di straordinario nelle cattedre o posti di ruolo ordinario relativo all'insegnamento impartito vacanti negli istituti e scuole del territorio nazionale.

Art. 2.

Il servizio di ruolo prestato, anche anteriormente al l'entrata in vigore della presente legge, dagli insegnanti di ruolo nelle scuole della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia, è calcolato, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per i primi due anni, il doppio, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo, e ai fini del trattamento di quiescenza, per i primi due anni con la maggiorazione della metà, e, per i successivi, con l'aumento di un terzo.

Art. 3.

Il Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste è riconosciuto Conservatorio di musica statale con effetto dal 1° luglio 1953. Piena efficacia è riconosciuta alla Convenzione, allegata alla presente legge, stipulata in data 15 giugno 1954, tra il Governo militare alleato, la provincia di Trieste, il comune di Trieste e il Liceo musicale pareggiato triestino per la statizzazione del liceo stesso.

Con effetto dal 1° luglio 1953 i ruoli organici del personale dei Conservatori di musica di Stato sono aumentati dei posti previsti nella pianta organica del Conservatorio di musica « G. Tartini » di Trieste, di cui all'art. 13 della Convenzione suddetta.

La tabella annessa al decreto legge 7 maggio 1948, n. 888, la tabella *A* annessa al regio decreto 22 aprile 1943, n. 478, e la tabella annessa al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1030, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Sono riconosciute valide le nomine in ruolo disposte tra il 1° luglio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge nei posti o cattedre di cui all'art. 13 della Convenzione.

Art. 4.

Nelle scuole statali di istruzione secondaria del Territorio di Trieste saranno reperiti, sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e per gli insegnamenti conferiti per incarico, con i criteri stabiliti dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, i posti di ruolo speciale transitorio da istituirsi in aggiunta a quelli già istituiti dal Governo militare alleato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

Art. 5.

Ai posti di ruolo speciale transitorio reperiti ai sensi del precedente articolo possono essere assegnati, in base a graduatorie di merito, distinte per insegnamento, gli insegnanti non di ruolo che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, posteriormente al 1° ottobre 1948, nelle Scuole secondarie statali del Territorio di Trieste, dopo il conseguimento del titolo di studio prescritto per la partecipazione ai corrispondenti esami di Stato, e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma è ridotto a due anni, purchè prestati posteriormente al 1° ottobre 1948, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per gli insegnanti non di ruolo, che siano vincitori di concorsi a cattedre di ruolo ordinario compresi nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre per titoli ed esami o di abilitazione per l'insegnamento relativo al ruolo speciale transitorio nel quale chiedono di essere iscritti, il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto ad un anno, purchè prestato posteriormente al 1° ottobre 1948.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio prevista dai precedenti commi si valuta anche il servizio prestato negli istituti e scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Il periodo di interruzione del servizio dovuta a misure adottate nei confronti degli insegnanti per la loro attività politica sarà considerato come effettivo servizio scolastico.

L'anno di servizio è considerato valido sempre che l'insegnamento sia stato prestato per un periodo sufficiente per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.

L'iscrizione nei ruoli speciali transitori avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre 1955 per coloro che da tale data si trovino in servizio continuativo nelle scuole statali del Territorio di Trieste e dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per tutti gli altri.

Art. 6.

Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno compilate da Commissioni costituite da cinque membri dei quali tre scelti tra funzionari della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione e due tra i presidi e professori di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Art. 7.

Gli insegnanti non di ruolo inclusi nelle graduatorie di cui al precedente art. 5 che non possano conseguire l'iscrizione nei rispettivi ruoli speciali transitori po-

tranno ottenere l'iscrizione per i posti di ruolo speciale transitorio di altri insegnamenti affini eventualmente disponibili. Agli effetti di cui sopra sono considerati affini:

1) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da tre o più materie che abbiano tra loro in comune almeno due di esse. Nel caso di posti che comprendano il latino, tale insegnamento deve figurare tra le materie di cui sopra. Nel caso di posti che comprendano il latino e il greco, le due materie in comune devono essere queste ultime;

2) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da due materie i quali abbiano tra loro in comune una di esse;

3) i posti di ruolo speciale transitorio costituiti da una sola materia impartita in istituti e scuole di grado diverso.

Art. 8.

Alle condizioni stabilite nei precedenti articoli possono chiedere l'iscrizione nei ruoli speciali transitori del personale insegnante del Territorio di Trieste anche i professori di ruolo ordinario che aspirino a cattedra diversa dalla propria. Ove ottengano detta iscrizione essi conservano il trattamento economico e di carriera proprio del ruolo di provenienza.

Le cattedre lasciate vacanti nel ruolo ordinario dai professori di cui al precedente comma saranno messe a disposizione degli aspiranti compresi nelle graduatorie dei corrispondenti ruoli speciali transitori del Territorio di Trieste.

Art. 9.

Sono confermate le nomine nei ruoli speciali transitori disposte a decorrere dal 1° ottobre 1951 d'intesa con l'Amministrazione anglo americana di Trieste, nei confronti degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria di Trieste, vincitori dei relativi concorsi nazionali per titoli indetti ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.

I professori di ruolo speciale transitorio nominati a posti reperiti nel Territorio di Trieste dall'Amministrazione militare anglo americana, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, possono essere iscritti, su loro domanda, e alle condizioni stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 7, ad un ruolo diverso da quello relativo al posto occupato.

Art. 10.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, anche al personale insegnante tecnico pratico e tecnico non di ruolo degli istituti d'istruzione media tecnica del Territorio di Trieste.

Detto personale sarà iscritto nel ruolo transitorio relativo al grado e tipo di scuola nel quale presta servizio, o, in mancanza, nei posti di ruolo speciale transitorio di scuole di istruzione media tecnica di grado diverso.

Art. 11.

Lo stato giuridico del personale iscritto nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge è regolato dalle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1951, n. 1634. Per quanto riguarda il trattamento economico si applicano le relative disposizioni contenute nel citato decreto legislativo con le modifiche di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione saranno fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui ai precedenti articoli e la tabella di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti.

Art. 12.

Gli insegnanti elementari non di ruolo che prestino servizio continuativo, all'atto della entrata in vigore della presente legge, da data non posteriore al 1° ottobre 1948 nelle scuole elementari statali del Territorio di Trieste e siano in possesso della cittadinanza italiana e della residenza nel Territorio predetto, possono essere immessi a domanda, da presentare al competente provveditore agli studi, secondo una graduatoria di merito, nei posti di ruolo che saranno reperiti sulla base della situazione di fatto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione avrà luogo a decorrere dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Resta fermo l'albo speciale conservato presso l'Intendenza di finanza di Trieste. Restano ugualmente ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, ha titolo all'iscrizione nel quadro speciale il personale insegnante non di ruolo di cittadinanza italiana che, alla data del 31 luglio 1947, prestava servizio nelle scuole statali di istruzione elementare e secondaria della provincia di Trieste e che ivi aveva la residenza, semprechè:

a) sia stato assunto dalla competente autorità scolastica per un insegnamento comportante la corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive, per non meno — nel caso di insegnanti secondari — di sei ore settimanali;

b) fosse, alla data suindicata, in possesso, se trattasi di insegnanti secondari, del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di Stato che abilita all'insegnamento impartito e, se trattasi di insegnanti elementari, del titolo di abilitazione magistrale.

Hanno ugualmente titolo all'iscrizione nel quadro speciale gli insegnanti non di ruolo compresi nelle graduatorie per la iscrizione nei ruoli speciali transitori previste dal precedente art. 5, i quali alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55.

Art. 14.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale o nell'albo speciale, di cui al precedente articolo, i quali non conseguano l'inquadramento nei ruoli speciali transitori per effetto della presente legge, sono inclusi, ai fini del loro impiego nell'insegnamento, in apposite graduatorie per materie e gruppi di materie, in relazione ai loro titoli di studio e di servizio, compilate dalla Commissione funzionante presso il Provveditorato agli studi di Trieste, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria ai posti di insegnamento disponibili dopo il conferimento delle cattedre al personale, *iscritto negli anzidetti ruoli speciali transitori.*

Tale assegnazione ha carattere permanente per gli insegnamenti che comportano orario di cattedra. Qualora i posti non siano sufficienti e fino a che perduri tale circostanza, i suddetti insegnanti sono utilizzati nell'insegnamento, anche in posti con orario non completo in più di una scuola, possibilmente fino al raggiungimento di complessive diciotto ore settimanali di servizio.

Gli insegnanti elementari e secondari iscritti nel quadro speciale e quelli iscritti nell'albo speciale, che per insufficienza di posti comunque disponibili non possono essere utilizzati nell'insegnamento, saranno, fino a che perduri tale circostanza, messi a disposizione della competente autorità scolastica provinciale per l'impiego negli uffici scolastici con gli obblighi di servizio che ne conseguono. In tal caso, ad essi è corrisposta la retribuzione che spetterebbe per l'insegnamento cui hanno titolo con orario completo.

Art. 15.

Gli aumenti periodici della retribuzione del personale insegnante delle scuole elementari e secondarie iscritte nel quadro speciale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 677, e successive modifiche, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Per gli insegnanti secondari iscritti nel quadro speciale la classe della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici dovuti, è stabilita in relazione al ruolo corrispondente al posto annualmente occupato ed alle ore di insegnamento, fino al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ed esclusivamente in relazione al ruolo corrispondente al posto occupato (trattamento di cattedra oltre alle eventuali ore soprannumerarie), successivamente al 1° ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, secondo i prontuari che verranno compilati dal Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 16.

L'iscrizione nel quadro speciale decorre, a tutti gli effetti, dal 31 luglio 1947 o, per gli insegnanti di cui al terzo comma del precedente art. 13, dalla data della loro assunzione in servizio. Tale iscrizione si intende cessata dalla data della eventuale nomina nei ruoli ordinari o nei ruoli speciali transitori degli insegnanti o da quella dell'assunzione di un impiego presso pubbliche o private Amministrazioni o dalla data di eventuali dimissioni o di compimento dell'età prevista nello art. 7, ultimo comma, del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677.

L'iscrizione nel quadro o nell'albo speciale cessa, altresì, dalla data in cui gli iscritti abbiano perduto il requisito della residenza richiesto per il loro inquadramento.

Art. 17.

L'art. 3 della legge 28 agosto 1954, n. 961, è abrogato.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 677, e nei precedenti articoli 13, 14, 15 e 16 si applicano anche al personale non di ruolo in servizio negli istituti e scuole d'istruzione elementare e secondaria con lingua di insegnamento italiana della zona del Territorio di Trieste non amministrata dall'Italia.

Al personale di cui sopra, che abbia perduto il requisito della residenza per non aver trovato possibilità di impiego nell'ambito del Territorio di Trieste, non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 16.

Art. 18.

All'onere che potrà derivare dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con i normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Convenzione per la statizzazione del Conservatorio « G. Tartini » di Trieste

(*Art.* 3)

PREFETTURA DI TRIESTE

N. 34 Rep.

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno quindici giugno, avanti a me dott Pietro Longo, fu Umberto, consigliere f f. delegato alla rogazione dei contratti sono personalmente comparsi:

1) prof. dott OTELLO DE GENNARO, *vice direttore degli affari interni*, in rappresentanza del Governo militare alleato - Direzione superiore dell'Amministrazione,

2) prof dott GIUSEPPE FADDA, *capo dell'Ufficio educazione del Governo militare alleato,*

3) dott. SEBASTIANO MICELLI, *presidente di zona di Trieste;*

4) dott ing. RAIMONDO VISINTIN, *prosindaco del comune di Trieste;*

5) cap GIORDANO BRUNO MISLEI, *vice presidente della Deputazione provinciale di Trieste;*

6) prof FRANCESCO COLLOTTI, *presidente del Consiglio dell'amministrazione del Liceo musicale triestino,*

7) dott MARIO GIORDANO, *direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione.*

Prefettura di Trieste
L'ufficiale rogante
F to LONGO

(L S) *Prefettura Trieste*

I suddetti signori, della cui identità personalmente sono certo, che hanno rinunziato, me consenziente, all'assistenza e presenza di testimoni, mi chiedono di ricevere il presente atto in forma del quale stipulano la seguente convenzione per la statizzazione del *Liceo musicale triestino* trasformato in *Conservatorio statale di musica G Tartini* con ordine del Governo militare alleato n 68 del 20 aprile 1953.

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1953, il Liceo musicale triestino, eretto in ente morale con decreto prefettizio n. 2138/1215, in data 11 febbraio 1947, emanato dal presidente della zona di Trieste, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio statale di musica « G. Tartini », ai sensi dell'Ordinanza del Governo militare alleato n. 68, del 20 aprile 1953.

Esso sarà governato nelle forme ed i modi prescritti per i conservatori statali di musica dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Liceo musicale triestino, in conseguenza della statizzazione, si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato per il mantenimento ed il funzionamento del Conservatorio, tutto il materiale di sua proprietà esistente nel liceo stesso (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteche, cimeli, ecc.) di cui all'inventario allegato alla presente convenzione.

Art. 3.

Il Comune si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione dello Stato, per il Conservatorio di musica « G. Tartini », i locali dello stabile di via Ghega n. 12, denominato palazzo « Rittmeyer », indicati a tratteggio nell'allegata planimetria. La concessione in uso dei locali suddetti avrà inizio dopo che gli stessi saranno stati derequisiti dal Governo militare alleato e convenientemente adattati e sistemati compreso l'impianto di calefazione, da parte del Comune. I locali messi a disposizione dello Stato, esclusi quelli riservati al custode non potranno essere ceduti per abitazione o destinati ad uso diverso da quello convenuto, essi saranno mantenuti indipendenti dalla rimanente parte dello stabile e con ingresso separato.

Il comune di Trieste si obbliga inoltre a concedere gratuitamente quella parte del giardino annesso allo stabile che si rendesse necessaria per eventuali ampliamenti dell'edificio.

Avvenuta la consegna dei locali, l'Amministrazione comunale si assumerà le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile salvo che non si tratti di danni provocati da persone frequentanti il Conservatorio, quella per il combustibile, l'illuminazione, la forza motrice, i consumi d'acqua e le assicurazioni — limitatamente allo stabile — contro l'incendio e per le responsabilità civili.

Art. 4.

Il Conservatorio si impegna a concedere al Comune l'uso della sala da concerti compatibilmente con le esigenze didattiche ed artistiche e con le finalità dell'Istituto previo tempestivo accordo tra l'Amministrazione comunale ed il Conservatorio. In tal caso, il Comune s'impegna a corrispondere una indennità — da convenirsi di volta in volta — a rifusione delle eventuali spese, sostenute dal Conservatorio per l'allestimento degli ambienti, e a provvedere al servizio di vigilanza.

Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica « G. Tartini », la provincia di Trieste si impegna per tutta la durata della presente convenzione, di fornire al Conservatorio quattro custodi, di cui uno con funzione di custode portiere, ed uno che possa essere anche adibito al servizio del riscaldamento, assumendone l'onere della relativa retribuzione nonchè quelle delle divise.

Il suddetto personale dipenderà per il servizio direttamente dal Conservatorio.

Art. 6.

E' riconosciuto alla provincia di Trieste ed al comune di Trieste il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alcuni poveri nel numero sottoindicato:

Provincia di Trieste . . . . . . n. 4
Comune di Trieste . . . . . . » 8

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale, od eventualmente nell'esame di un minimo di otto decimi in profitto e di nove decimi nella condotta.

Art. 7.

Lo Stato procederà ad introdurre nei ruoli del personale dei conservatori statali di musica il personale di ruolo del Liceo musicale triestino, che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) per gli insegnanti:

1) che non abbiano raggiunto i limiti di età ai sensi delle vigenti leggi;

2) che coprano una cattedra di ruolo esistente nell'attuale Liceo musicale;

3) che siano dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;

4) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) per il personale amministrativo:

1) che siano in possesso di tutti i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) che abbiano raggiunto, da almeno un anno, la stabilità nei ruoli del Liceo musicale alla data di entrata in vigore dell'Ordine n. 68 del 20 aprile 1953.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente convenzione, al personale insegnante, assunto alle dipendenze dello Stato, viene riservato il trattamento previsto dalla legge 9 ottobre 1942, n. 1328.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale amministrativo consegua un trattamento economico complessivo lordo di stipendio e per indennità di carovita inferiore a quello fruito alla data del passaggio dal Liceo musicale triestino allo Stato, per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli viene conservata la differenza *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile in successivi aumenti di stipendio e di indennità di carovita.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'indennità di carovita e di ogni altro emolumento che a titolo fisso e continuativo detto personale goda, al passaggio del liceo allo Stato per servizi inerenti al liceo stesso.

Art. 9.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizi pensionabili alle dipendenze del Liceo musicale triestino, le pensioni e le indennità per una volta saranno liquidate e ripartite a norma dell'art. 49 del testo unico sulle pensioni approvato con regio decreto-legge 21 febbraio 1895, n. 70, richiamato dall'art. 12 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, nonchè del decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.

Il trattamento di quiescenza del personale amministrativo proveniente dal Liceo musicale triestino sarà regolato dal citato testo unico sulle pensioni e successive modificazioni e leggi speciali.

Art. 10.

Al personale proveniente dal Liceo musicale triestino all'atto del passaggio nei ruoli dello Stato, verrà computato agli effetti della carriera, il servizio prestato come militare od assimilato presso reparti combattenti durante le guerre 1915-18, italo etiopica, 1940-43 e di Liberazione 1943-45.

Sarà altresì tenuto conto dei diritti spettanti ai mutilati e feriti di guerra, ai decorati di croce di guerra e di medaglia al valor militare.

Art. 11.

Lo Stato, oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante ed amministrativo, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire la necessità di funzionamento del Conservatorio ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a lire 1.800.000 (un milione ottocentomila), da amministrarsi secondo le norme della contabilità dello Stato.

Art. 12.

Gli attuali studenti del Liceo musicale triestino passano direttamente a far parte del Conservatorio statale di musica « G. Tartini », conservando il diritto d'iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

Art. 13.

La pianta organica del personale direttivo, insegnante e amministrativo del Conservatorio e quella stabilita dall'art. 111 dell'Ordine del Governo militare alleato n. 68 del 20 aprile 1953 allegata alla presente convenzione.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di ventinove anni. Qualora le parti contraenti intendessero denunciarla, dovranno farlo almeno tre anni prima della sua scadenza.

* * *

Il presente atto è redatto in carta libera con esenzione della tassa di registro e bollo perchè stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Richiesto io delegato ho ricevuto il presente atto, il quale dattilografato da persona di mia fiducia, consta di fogli tre di cui facciate nove e mezzo ed ho dato lettura dell'atto stesso alle Parti che lo approvano nell'intero suo tenore, e, dinanzi a me lo sottoscrivono, con me ultimo, in appresso ed a margine degli altri fogli.

F.to: Dott. *Otello De Gennaro*, direttore superiore dell'Amministrazione Gabinetto.

F.to: Dott. prof. *Giuseppe Fadda*, Ufficio educazione del Governo militare alleato, Trieste, via del Pesce, n. 4.

F.to: Dott. *Sebastiano Miceli*, presidente della Zona di Trieste.

F.to: Dott. ing. *Raimondo Visintin*, comune di Trieste.

F.to: Cap. *Giordano Bruno Mislei*, Deputazione provinciale di Trieste.

F.to: Prof. *Francesco Collotti*, Liceo musicale triestino.

F.to: Dott. *Mario Giordano*, Ministero della pubblica istruzione.

p. c. c. *Prefettura di Trieste*
L'ufficiale rogante
F.to LONGO

(L. S.) *Prefettura Trieste*

Registrato in data 16 giugno 1954, sub n. 8789, mod. II, vol. 230, esente.

Per copia conforme
p. *Il Direttore Capo della divisione IV*

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

PIANTA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE « G. TARTINI » DI TRIESTE
(*Art. 13 della Convenzione*).

A) *Personale artistico:*

1 Direttore di 2ª classe.

1 Insegnante di 1ª classe . 1 - Armonia, contrappunto, fuga e composizione.

4 Insegnanti di 3ª classe . 1 - Organo e composizione organistica.
1 - Canto (ramo cantanti).
1 - Musica corale e direzione di coro.
1 - Storia della musica e bibliotecario.

10 Insegnanti di 4ª classe . 4 - Pianoforte.
1 - Arpa.
2 - Violino.
1 - Viola con l'obbligo del violino.
1 - Violoncello.
1 - Materie letterarie.

10 Insegnanti di 5ª classe . 1 - Contrabbasso.
1 - Oboe.
1 - Clarinetto.
1 - Fagotto.
1 - Flauto.
1 - Corno.
1 - Tromba e trombone.
1 - Solfeggio, setticlavio, dettato e teoria.
1 - Cultura musicale generale (armonia complementare).
1 - Pianoforte complementare.

B) *Personale di segreteria:*

1 posto di consigliere di 3ª classe.
1 posto di vice economo cassiere.
2 posti di applicati aggiunti.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

TABELLA *A*

PERSONALE DIRETTIVO DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Numero dei posti	Qualifica	Coefficiente
5	Direttore di 1ª classe	670
8	Direttore di 2ª classe:	
	a) di prima nomina	500
	b) dopo 8 anni di servizio	670

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

TABELLA *B*

PERSONALE INSEGNANTE DEI CONSERVATORI DI MUSICA

Insegnanti di 1ª classe	n. 23
Insegnanti di 3ª classe	» 86 (*a*)
Bibliotecari	» 5
Insegnanti di 4ª classe	» 179 (*b*)
Insegnanti di 5ª classe	» 169 (*c*)
Totale	n. 462

(*a*) Uno dei quali con carattere transitorio ai sensi del regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1757.

(*b*) Uno dei quali, per l'insegnamento della viola con l'obbligo del violino, con carattere transitorio, ai sensi della convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

(*c*) Uno dei quali con carattere transitorio, ai sensi della convenzione annessa al regio decreto 12 gennaio 1941, n. 634.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

TABELLA *C*

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente		Numero dei posti
	Carriera direttiva	
500	Direttori amministrativi	1
402	Direttori di segreteria	3
325	Consigliere di 1ª classe	4
271	Consigliere di 2ª classe	25
229	Consigliere di 3ª classe	
	Totale	33
	Carriera di concetto	
271	Economi-cassieri	3
229	Economi-cassieri aggiunti	10
202	Vice economi cassieri	
	Totale	13
	PERSONALE ESECUTIVO	
271	Archivisti capi	3
229	Primi archivisti	9
202	Archivisti	15
180	Applicati	40
157	Applicati aggiunti	
	Totale	67
	PERSONALE AUSILIARIO	
163	Primi custodi	17
151	Custodi	148
	Totale	165

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MORO

LEGGE 13 marzo 1958, n. 249.
Modifica delle disposizioni relative al servizio obbligatorio nelle preture dei cancellieri e dei segretari giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 del regio decreto legge 5 novembre 1931, numero 1444, è abrogato.

Art. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno essere ammessi allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe se non abbiano prestato almeno un biennio di effettivo servizio nelle cancellerie delle preture per le quali le piante organiche prevedono un cancelliere dirigente con qualifica non superiore a quella di cancelliere capo di terza classe.

Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianità prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250.
Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
Estensione ed oggetto dell'assicurazione

Art. 1.

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicultura, ecc.

Art. 2.

Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti alla pesca marittima alla autorità marittima ed i pescatori autonomi di presentare le domande d'iscrizione negli appositi elenchi sia alla Amministrazione provinciale, se trattasi di pescatori delle acque interne, sia all'autorità marittima, se trattasi di pescatori marittimi.

Entro il 10 di ciascun mese successivo, le cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente, mentre i pescatori autonomi comunicheranno le eventuali variazioni prodottesi nella loro attività lavorativa.

E' tuttavia consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

TITOLO II
Commissioni provinciali, compartimentali e centrali

Art. 3.

Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio.

Art. 4.

Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti:

a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'art. 1 della presente legge;

b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge;

c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti di assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi.

La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.

Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;

d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati;

e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati.

Art. 5.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea *d*) dell'art. 4.

Art. 6.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per ciascun componente è nominato un supplente.

I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.

Art. 7.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;

b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo art. 11;

c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'art. 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO III

Prestazioni

Art. 9.

Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'art. 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;

c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro;

d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, numero 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai dell'industria.

Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea *d*) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.

TITOLO IV

Contributi

Art. 10.

Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese.

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonchè la Commissione centrale di cui al precedente art. 6.

I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:

a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;

b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957 58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Art. 12.

I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'art. 4, alinea *b*) e *c*), della presente legge.

Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: « Fondo versamento addetti alla piccola pesca ».

Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957 58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO V

Disposizioni transitorie

Art. 14.

Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità, purchè abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.

Art. 15.

Le persone assicurate di cui all'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto.

Art. 16.

Le persone di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'atto di entrata in vigore della presente legge, purchè possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo « base » dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

Art. 17.

Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'art. 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 14 marzo 1958, n. 251.

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti.

1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Università italiana;

2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) statura non inferiore a metri 1,65;

5) piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario ».

Art. 2.

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

comandante delle scuole	anni	65
ispettore capo	»	63
ispettore superiore	»	61
primo ispettore	»	57
ispettore	»	54

Il personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento dei servizi antincendi che, al 30 giugno 1956, rivestiva la qualifica di ufficiale, cessa dal servizio ed è collocato a riposo quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

primo coadiutore	anni	57
coadiutore	»	54

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali della Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e nella legge 11 luglio 1956, n. 734 ».

Art. 3.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico-pratico di addestramento professionale previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'art. 1 della presente legge, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina.

Art. 4.

Gli ufficiali volontari in possesso di laurea, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati

con decreto del Ministro per l'interno, nella qualifica di ispettori del ruolo tecnico antincendi della carriera direttiva.

Gli ufficiali volontari, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati in soprannumero, con decreto del Ministro per l'interno, nella qualifica di coadiutori se primi ufficiali e di coadiutori aggiunti se secondi ufficiali nel ruolo ad esaurimento antincendi della carriera di concetto.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale di cui al presente articolo può riscattare il servizio prestato quale ufficiale volontario in servizio continuativo con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1958, n. 252.

Atto di permuta di due appezzamenti di terreno di proprietà demaniale, facenti parte del comprensorio di Castelporziano, con la tenuta « Campo Bufalaro » in Agro romano di proprietà degli eredi Savoia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutorio il contratto in data 17 giugno 1957, n. 70318 di repertorio, a rogito notar Napoleone di Roma, in virtù del quale il Demanio dello Stato cede in proprietà alle figlie del defunto ex Sovrano Vittorio Emanuele III di Savoia, Iolanda, Giovanna, Maria e agli aventi causa della premorta figlia Mafalda, due appezzamenti di terreno in Agro romano, di proprietà dello Stato, facenti parte del comprensorio di Castelporziano in dotazione al Presidente della Repubblica, della superficie complessiva di ettari 321, are 64 e centiare 80 e del valore di lire 268.500.000, ricevendo in cambio dai predetti eredi, a titolo di permuta, la tenuta « Campo Bufalaro », in Agro romano, della superficie di ettari 656 ed are 37 e del valore di lire 260.000.000, nonchè un conguaglio di lire 8.500.000.

Art. 2.

La tenuta « Campo Bufalaro » divenuta di proprietà dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, è assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 21 marzo 1958, n. 253.

Disciplina della professione di mediatore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme dettate dalla presente legge si applicano ai mediatori professionali di cui al capo XI del titolo III del libro IV del Codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio e per i pubblici mediatori marittimi, categorie per le quali continueranno ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 2.

Per l'esercizio professionale della mediazione è richiesta l'iscrizione nei ruoli previsti dall'art. 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dalle norme sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo le modalità indicate in detta legge.

Il titolo di studio prescritto dall'art. 23 della stessa legge è necessario soltanto per i mediatori che intendano esercitare gli uffici pubblici per i quali si richiede un'autorizzazione speciale, ai sensi del successivo articolo 27. Essi sono iscritti in un ruolo speciale.

Agli iscritti nei ruoli medesimi compete la qualifica di agenti di affari in mediazione.

Art. 3.

Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli non è richiesta la licenza prevista dallo art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 4.

Chiunque eserciti professionalmente l'attività disciplinata nella presente legge senza essere iscritto nei ruoli indicati dall'art. 2 incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 665 del Codice penale.

Art. 5.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività professionale degli agenti di affari in mediazione compete alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisti della regolare licenza di pubblica sicurezza, hanno diritto di iscrizione nel ruolo senza esame di abilitazione.

Art. 7.

Il Governo provvederà alla emanazione delle norme di attuazione.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1957.

Proroga fino al 31 dicembre 1958 della convenzione stipulata tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per il servizio degli accenditori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e l'annessa convenzione stipulata tra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1957, che proroga al 31 dicembre 1957 la validità della predetta convenzione;

Ritenuta l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1958 la convenzione stessa per assicurare la regolare continuità del servizio;

Visto l'atto di sottomissione in data 28 dicembre 1957 sottoscritto dal Consorzio industrie fiammiferi per la ulteriore proroga al 31 dicembre 1958 della convenzione medesima;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato, sezione 3ª, in data 18 dicembre 1957;

Decreta:

La convenzione annessa al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, è prorogata fino al 31 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1957

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1958
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 101. — BENNATI

(1754)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1957.

Delimitazione della zona portuale interna di Viareggio in località « Le Cateratte ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto Presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Viareggio in località « Le Cateratte », sita nella circoscrizione territoriale del Comune omonimo, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000, che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende i fogli mappali numeri 21 e 22 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Lucca, comune di Viareggio, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

due darsene delle dimensioni di m. 50×12 circa con un interasse di m. 25, poste ad est della via Aurelia;

due altre darsene di cui una delle dimensioni di circa m. 100×10 e l'altra di m. 75×10, poste ad ovest della via Aurelia;

il tratto del canale Burlamacca compreso fra le darsene predette;

le particelle mappali numeri 41, 42, 344, 350 e 474.

Essa è delimitata come segue:

Lati *AB* - *BC*: Lungo questi lati il confine della zona portuale coincide con la linea che divide la particella n. 41 dalle particelle numeri 231, 232 e 233; segue quindi una linea leggermente obbliqua, orientata nord ovest sud est, ad una distanza media di m. 15 dalla sponda destra della darsena e taglia infine perpendicolarmente il canale « Burlamacca » fino a m. 2,40 oltre lo stesso.

Lato *C* - *D*: Lungo questo lato il confine della zona portuale corre parallelamente alla sponda sud del canale « Burlamacca » a m. 2,40 dello stesso, comprendendo la zona di rispetto del canale che fa parte dei mappali numeri 86 e 195.

Lati *DE* - *EF*: La zona portuale confina lungo questi lati con la via Aurelia e con la strada statale di accesso all'abitato di Viareggio ed è separata da queste da un parapetto in muratura.

Lato *F* - *G*: Lungo questo lato la zona portuale confina con le particelle mappali numeri 342, 343 e 386.

Lato *G* - *H*: Lungo questi lati il confine della zona portuale è segnato:

a) da un breve tratto lungo m. 7 del confine superiore della particella 343;

b) da una linea che parte da un estremo del limite suddetto e taglia il canale « Burlamacca » fino a m. 2,40 oltre lo stesso, seguendo la sponda della particella n. 364.

Lato *H* - *I*: Lungo questo lato il confine della zona portuale corre parallelamente alla sponda nord del canale ad una distanza di m. 2,40 dalla medesima.

Lato *I* - *A*: La zona portuale confina lungo questo lato con la via Aurelia, da cui è separata da un parapetto in muratura.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Toscana e presso l'Ispettorato di porto di Pisa.

Roma, addì 15 maggio 1957

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1958
Registro n. 72 Bil. trasp. (Isp. M. C. T. C.), foglio n. 52. — BARNABA

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Autorizzazione alla Società Bancaria Napoletana S. p. A., con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni delle provincie di Napoli e Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la domanda della Società Bancaria Napoletana S.p.A. con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Società Bancaria Napoletana S. p. A., con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano, Saviano, Scisciano, Carbonara, Ottaviano, Pollena Trocchia, Terzigno, Poggiomarino, Striano, Boscoreale, San Marzano e San Valentino Torio, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1577)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Nomina del presidente della Cassa di Risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589,

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Carrara approvato con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1950 e modificato con decreti 31 marzo 1952, 9 luglio 1953, 3 dicembre 1955 e 21 gennaio 1958;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1957, con il quale il comm. rag. Antonio Pennucci venne nominato presidente ed il sig. Carlo Vennai venne confermato vice presidente della Cassa di Risparmio di Carrara;

Considerato che il comm. Pennucci ha chiesto di essere sostituito nella carica di presidente;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Giuseppe Galleni è nominato presidente della Cassa di Risparmio di Carrara, con sede in Carrara, in sostituzione del comm. rag. Antonio Pennucci e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio di Perugia, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Perugia approvato con decreto Ministeriale del 27 giugno 1955;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1952, con il quale i signori conte ing. Alessio Conestabile Della Staffa e Pietro Buraglini vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Perugia;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio 1957;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il conte ing. Alessio Conestabile della Staffa ed il sig. Pietro Buraglini, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Perugia, con sede in Perugia, e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1612)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1958.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di Risparmio di Modena, con sede in Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di Risparmio di Modena approvato con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1957;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, con il quale i signori avv. Alessandro Coppi ed avv. Mario Pedrazzi vennero nominati, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Modena;

Visto il decreto Ministeriale 27 settembre 1956, con il quale il prof. Giampaolo Feltri venne nominato presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso dell'avv. Alessandro Coppi;

Considerato che i predetti nominativi scadranno prossimamente di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giampaolo Feltri e l'avv. Mario Pedrazzi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di Risparmio di Modena, con sede in Modena, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1958

Il Ministro: MEDICI

(1611)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione n. 2/2204, in data 27 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Mario Einaudi rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Unione industriale) con il rag. Giampiero Gori.

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Giampiero Gori è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante dei datori di lavoro, in sostituzione dell'avv. Mario Einaudi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia numero 3660, in data 21 febbraio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento in altra sede dell'ing. Salvatore Arangio-Mazza, rappresentante del Genio civile, richiesta dall'Associazione interessata con l'ing. Michele Mansi;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Michele Mansi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante del Genio civile, in sostituzione dell'ing. Salvatore Arangio Mazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1585)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di Note tra l'Italia e la Germania relativo all'applicazione nel Land Saar dell'Accordo del 20 dicembre 1955 per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica federale di Germania (Bonn, 20 febbraio 1958).

AUSWARTIGES AMT
505-3/83 SZV/3 94 12 4737

VERBALNOTE

Das Auswartige Amt beehrt sich, der Italienischen Botschaft *über die Anwendung* der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 *im Saarland* folgendes mitzuteilen:

Mit dem Inkrafttreten des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzosischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27 Oktober 1956 ist das Saarland ein Land der Bundesrepublik Deutschland geworden Das bedeutet nach den allgemeinen Regeln des Volkerrechts, dass sich die volkerrechtlichen Vertrage, die Bundesrepublik Deutschland geschlossen hat, und damit auch die Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Dezember 1955 in der durch Notenwechsel vom 1 Marz 1957 vereinbarten Neufassung, mit Wirkung vom 1 Januar 1957 auch auf das Saarland erstrecken, soweit dem nicht die Bestimmungen des Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzosischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27 Oktober 1956 entgegenstehen

Da die in der vorbezeichneten deutsch-italienischen Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen uber den Transfer von Lohnersparnissen und Familienzulagen nach Italien im Saarland vorerst keine Anwendung finden konnen, sondern einer Neuregelung in Übereinstimmung mit dem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzosischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27 Oktober 1956 bedurfen und auch einige weitere Bestimmungen der genannten Vereinbarung wegen andersartigen rechtlichen Voraussetzungen im Saarland abweichend geregelt werden mussen, beehrt sich das Auswartige Amt, der Italienischen Botschaft vorzuschlagen, uber die Anwendung der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 in der durch Notenwechsel vom 1 Marz 1957 vereinbarten Neufassung im Saarland folgende Vereinbarung zu treffen:

1 Die Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 gilt mit Wirkung vom 1 Januar 1957 auch im Saarland

2 Die Vereinbarung vom 1 Marz 1957 uber die Änderung der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 gilt mit Wirkung vom 1 Marz 1957 ebenfalls im Saarland

3 *Punkt 4, des Artikels 6* der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 in der durch den Notenwechsel vom 1 Marz 1957 vereinbarten Neufassung erhalt fur das Saarland folgende Fassung

4 eine Haushaltsbescheinigung fur die Gewahrung der Familienzulagen, aus der die Zahl der Familienangehorigen, fur die Familienzulagen beansprucht werden konnen, hervorgeht ».

4. *Artikel 15* der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 findet im Saarland mit Rucksicht auf den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Franzosischen Republik zur Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956 keine Anwendung.

5 *Artikel 16 Absatz 4* der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 in der durch Notenwechsel vom 1 Marz 1957 vereinbarten Neufassung erhalt fur das Saarland folgende Fassung:

« (4) Auf die im Saarland beschaftigten italienischen Arbeiter finden die im Saarland geltenden gesetzlichen Bestimmungen uber die Familienzulagen Anwendung »

6 *Anlage 4, Muster A und B* (Musterarbeitsvertrage) zu der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik uber die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskraften nach der Bundesrepublik Deutschland vom 20 Dezember 1955 in der durch Notenwechsel vom 1 Marz 1957 vereinbarten Neufassung: Soweit in dem Muster des Arbeitsvertrages die Eintragung von Betragen in DM vorgesehen ist, tritt im Saarland an deren Stelle die Eintragung der Betrage in franzosischen Francs.

Falls sich die Italienische Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden erklaren kann, sollen diese Note und die Antwortnote der Italienischen Botschaft als ein Übereinkommen uber die vorstehenden Abweichungen gelten und mit dem Tage der Ausfertigung der Antwortnote der Italienischen Botschaft in Kraft treten

Das Auswartige Amt benutzt auch diesen Anlass, die Italienische Botschaft erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 20 Februar 1958

An die Italienische Botschaft

AMBASCIATA D'ITALIA - N 2000

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all Auswartiges Amt ed ha l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota verbale 505-3/83-SZV/3-94 12 4737, del 20 febbraio 1958 in merito all'applicazione nel Land Saar dell'Accordo italo tedesco del 20 dicembre 1955 per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania

L Auswartiges Amt ha l'onore di comunicare all'Ambasciata d'Italia quanto segue in merito all'applicazione nel Land Saar dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania

Con l'entrata in vigore del Trattato del 27 ottobre 1956 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Francese per il regolamento della questione della Saar, il territorio della Saar è divenuto un Land della Repubblica Federale di Germania Secondo le norme generali di diritto internazionale, ciò significa che tutti i Trattati di carattere internazionale che la Repubblica Federale di Germania ha concluso — e pertanto anche l'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957 — si estendono a partire dal 1° gennaio 1957 anche al Land Saar, a meno che non vi ostino le disposizioni del Trattato del 27 ottobre 1956 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Francese per il regolamento della questione della Saar

Poichè per il momento le disposizioni contenute nel precitato Accordo italo-tedesco in merito al trasferimento in Italia dei risparmi sui salari e degli assegni familiari non possono essere applicate nel Land Saar ed e quindi necessaria una loro nuova regolamentazione in armonia col Trattato del 27 ottobre 1956 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Francese per il regolamento della questione della Saar, e poichè anche alcune altre disposizioni dello stesso Trattato debbono essere regolate in modo diverso a causa delle

differenti premesse giuridiche esistenti nel Land Saar, l'Auswärtiges Amt ha l'onore di proporre all'Ambasciata d'Italia di concludere il seguente Accordo in merito all'applicazione nel Land Saar dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il *reclutamento ed il collocamento di* manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957:

1. L'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania ha vigore a partire dal 1° gennaio 1957 anche per il Land Saar.

2. L'Accordo del 1° marzo 1957 sulle modifiche all'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania ha vigore anche nel Land Saar a partire dal 1° marzo 1957.

3. Il testo dell'*articolo 6, punto 4*, dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957 viene sostituito per il Land Saar dal seguente testo:

« 4. Un certificato di stato di famiglia per la corresponsione degli assegni familiari, dal quale risulti il numero degli appartenenti alla famiglia per i quali gli assegni stessi possono essere richiesti ».

4. *L'articolo 15* dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, avuto riguardo al Trattato del 27 ottobre 1956 fra la Repubblica Federale di Germania e la Repubblica Francese per il regolamento della questione della Saar, non trova applicazione nel Land Saar.

5. Il testo dell'*articolo 16, comma* (4), dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957 viene sostituito per il Land Saar dal seguente testo:

« (4) Ai lavoratori italiani occupati nel Land Saar vengono applicate le disposizioni di legge vigenti nel Land Saar in materia di assegni familiari ».

6. *Allegato 4, modelli A e B*, (modelli dei contratti di lavoro) all'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957. Dove nel modello del contratto di lavoro è previsto che si indichino importi in marchi tedeschi, nel Land Saar l'indicazione di tali importi verrà fatta in franchi francesi.

Qualora il Governo Italiano possa dichiararsi d'accordo con la presente proposta la presente Nota e la Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia avranno valore di intesa sulle modifiche sopra indicate, intesa che entra in vigore alla data della Nota di risposta dell'Ambasciata d'Italia.

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di comunicare allo Auswärtiges Amt che il Governo Italiano si dichiara d'accordo con il regolamento proposto. Esso concorda con la proposta dello Auswärtiges Amt che la sopracitata Nota verbale dello Auswärtiges Amt del 20 febbraio 1958 e la presente Nota di risposta abbiano valore di intesa sull'applicazione nel Land Saar dell'Accordo del 20 dicembre 1955 fra il Governo della Repubblica Federale di Germania e il Governo della Repubblica Italiana per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania nel nuovo testo concordato con scambio di Note in data 1° marzo 1957, intesa che entra in vigore in data odierna.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare allo Auswärtiges Amt i sensi della sua alta considerazione.

Bad Godesberg, addì 20 febbraio 1958

Allo Auswärtiges Amt BONN

(1335)

Scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, in conformità dell'allegato 5°, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e relativo scambio di note, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957.

Il 27 marzo 1958 è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, concernente il rifornimento idrico del comune di Gorizia, in conformità dell'allegato 5°, punto 5, del trattato di pace con l'Italia e relativo scambio di note, concluso a Nova Gorica il 18 luglio 1957 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420.

(1663)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 152, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea (Venezia) di un mutuo di L. 13.626.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1718)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceggia (Venezia) di un mutuo di L. 1.468.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea (Venezia) di un mutuo di L. 9.062.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 160, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terravecchia (Cosenza) di un mutuo di L. 450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea (Venezia) di un mutuo di L. 9.116.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1716)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 149, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 1.745.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1722)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Solopaca (Benevento) di un mutuo di L. 2.060.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 161, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro in Amantea (Cosenza) di un mutuo di L. 1.090.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 162, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 1.640.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1713)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea (Venezia) di un mutuo di L. 8.573.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1715)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 2.396.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arpaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arpaia (Benevento) di un mutuo di L. 2.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1724)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea (Venezia) di un mutuo di L. 4.014.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cavarzere (Venezia) di un mutuo di L. 2.668.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 19 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palermo di un mutuo suppletivo di L. 430.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(1725)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 6 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1958, registro n. 6 Interno, foglio n. 273, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barletta (Bari) di un mutuo di L. 118.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(1723)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 270 del 31 ottobre 1957, n. 280 del 13 novembre 1957, n. 297 del 2 dicembre 1957 e n. 312 del 17 dicembre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	AIOSSA Maria fu Giovanni	Ascoli Satriano	108.54.56	840	30-8-51	210 s. o.	13-9-51
2	CAMERINO Biagio fu Francesco	Altamura	103.64.73	2401	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
3	DE CHIRICO Francesco fu Carmine	Genzano	258.31.25	1360	6-9-52	260 s. o.	10-11-52
4	LEONETTI Tommaso fu Oronzo	Andria	5.98.78	2480	29-11-52	4 s. o.	7-1-53
5	LIUZZI Marzio fu Rocco	Genzano	10.97.38	—	4-12-54	123	28-5-55
6	LIUZZI Marzio fu Rocco	Genzano	34.80.17	2113	19-11-52	294 s. o. 3	19-12-52
7	LOPEZ Y ROYO Zaira fu Nicola	Otranto	33.59.88	2429	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
8	LORUSSO Giulia di Antonio	Matera	20.60.38	3722	27-12-52	16 s. o. 1	21-1-53
9	MARCANTONIO Ireneo fu Camillo e MARCANTONIO Camillo fu Nicola	San Giacomo degli Schiavoni	0.25.30	3725	27-12-52	16 s. o. 1	21-1-53
10	MARCANTONIO Ireneo fu Camillo e MARCANTONIO Camillo fu Nicola	San Martino in Pensilis	8.43.60	3726	27-12-52	16 s. o. 1	21-1-53
11	MARINELLI Luigi fu Emilio	Rotello	15.57.35	3477	27-12-52	14 s. o. 3	19-1-53
12	MASCIA COLAGROSSO Pasquale fu Vincenzo	Santa Croce di Magliano	38.85.23	3478	27-12-52	14 s. o. 3	19-1-53
13	MENGA Antonio fu Matteo	San Giovanni Rotondo	4.73.75	4265	28-12-52	19 s. o. 6	24-1-53
14	MENGA Vincenzo fu Matteo	San Giovanni Rotondo	12.23.12	4266	28-12-52	19 s. o. 6	24-1-53
15	NATURALE Severino fu Matteo	San Severo	7.23.08	2489	29-11-52	4 s. o.	7-1-53
16	NIRO Fortunato fu Michele	San Severo	5.07.67	2312	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52
17	ORSINI Isabella-Paola fu Domenico Napoleone	Foggia	257.53.83	933	25-6-52	173 s. o.	28-7-52
18	PEDONE Antonio fu Michele	San Marco in Lamis	6.22.10	3743	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53
19	PETTERUTI ROMANO Adelelmo di Corrado	Larino	8.75.00	3675	27-12-52	15 s. o. 2	20-1-53
20	RICCIARDELLI Ricciardo fu Mario	Campomarino	1061.58.70	3279	18-12-52	13 s. o. 5	17-1-53
21	SIPARI Cristina fu Francesco erede di SIPARI Ugo fu Francesco	Manfredonia	85.77.40	3763	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53
22	TANASSI Nicola fu Giacinto	San Martino in Pensilis	5.81.51	3772	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53
23	MAYER Esterina vedova TANASSO, quale legale rappresentante di TANASSO Domenico e Giorgio fu Matteo	Larino	24.70.35	3773	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53
24	MAYER Esterina vedova TANASSO, quale legale rappresentante di TANASSO Domenico e Giorgio fu Matteo	San Martino in Pensilis	60.28.60	3775	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53
25	TARANTINI Giuseppe fu Giulio	Ginosa	58.87.10	2147	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52
26	TOMAIUOLO Giuseppe di Tommaso . . .	San Marco in Lamis	15.72.71	4288	28-12-52	19 s. o. 6	24-1-53
27	TOZZI Francesco fu Giuseppe	San Martino in Pensilis	11.22.60	3779	27-12-52	16 s. o. 2	21-1-53

Roma, addì 20 marzo 1958

(1503)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
Data 30-1-1958 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg Agric. N.	Foglio					
2098/2	5- 3-58	4	94	10.170.000	3.190.000	Banco di Napoli - Sede di Bari		Bari
3887/1791	5- 3-58	4	95	920.000	205.000	Id.	Id.	Id
3886/1790	5- 3-58	4	96	14.875.000	3.765.000	Id.	Id.	Id
4095/1999	5- 3-58	4	97	550.000	110.000	Id.	Id.	Id
4096/2000	5- 3-58	4	98	990.000	115.000	Id.	Id.	Id.
4097/2001	5- 3-58	4	99	2.095.000	500.000	Id.	Id.	Id
4098/2002	5- 3-58	4	100	1.380.000	320.000	Id.	Id.	Id
4099/2003	5- 3-58	4	101	1.720.000	395.000	Id.	Id.	Id.
4100/2004	5- 3-58	4	102	35.000	5.000	Id.	Id.	Id.
4101/2005	5- 3-58	4	103	1.025.000	220.000	Id.	Id.	Id
4102/2006	5- 3-58	4	104	2.295.000	500.000	Id.	Id.	Id
4103/2007	5- 3-58	4	105	3.920.000	855.000	Id.	Id.	Id.
4104/2008	5- 3-58	4	106	215 000	45.000	Id.	Id.	Id.
4105/2009	5- 3-58	4	107	560 000	120.000	Id.	Id.	Id.
4106/2010	5- 3-58	4	108	605.000	140.000	Id.	Id.	Id
4107/2011	5- 3-58	4	109	225.000	45.000	Id.	Id.	Id.
4108/2012	5- 3-58	4	110	24.860.000	6.585.000	Id.	Id.	Id.
4109/2013	5- 3-58	4	111	515.000	115.000	Id.	Id.	Id.
4110/2014	5- 3-58	4	112	440.000	95.000	Id.	Id.	Id
3798/1702	5- 3-58	4	113	112.120.000	27.090.000	Id.	Id.	Id
4115/2019	5- 3-58	4	114	3 855.000	885.000	Id.	Id.	Id.
4119/2023	5- 3-58	4	115	680.000	145.000	Id.	Id.	Id.
4120/2024	5- 3-58	4	116	3.085.000	675.000	Id.	Id.	Id.
4121/2025	5- 3-58	4	117	6.520.000	1.425.000	Id.	Id	Id.
4122/2026	5- 3-58	4	118	4.385.000	1.055.000	Id.	Id	Id.
4123/2027	7- 3-58	4	214	800.000	180.000	Id.	Id	Id.
4124/2028	5- 3-58	4	119	1.155.000	250.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p *Il Ministro* DATO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 78

Corso dei cambi del 4 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,82	624,80	624,75	624,80	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	641,55	642 —	642,25	642,25	641,10	641,66	642,25	641,50	641,62	641,75
Fr. Sv lib.	145,80	145,79	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,20	90,27	90,25	90,275	90,50	90,21	90,26	90,20	90,21	90,25
Kr. N.	87,24	87,32	87,30	87,31	87,20	87,27	87,28	87,25	87,26	87,30
Kr. Sv.	120,23	120,32	120,30	120,36	120,15	120,25	120,29	120,20	120,25	120,30
Fol	164,13	164,28	164,27	164,25	164,40	164,14	164,26	164,10	164,11	164,18
Fr B	12,50	12,50	12,5025	12,4975	12,485	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr	147,69	147,73	147,73	147,69	147,68	147,70	147,70	147,70	147,70	147,75
Fr. Sv acc.	142,46	142,56	142,53	142,56	142,50	142,47	142,59	142,40	142,47	142,55
Lst.	1746,10	1747,25	1747,25	1747,25	1747 —	1746,31	1747 —	1746 —	1746,25	1747,25
Dm occ	148,65	148,74	148,73	148,73	148,62	148,65	148,72	148,60	148,64	148,75
Scell. Aust.	24,005	24,02	24,01	24,025	24 —	24 —	24,02	24 —	23,98	24 —

Media dei titoli del 4 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,275
Id. 3,50 % 1902	61,10
Id 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	84,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,775
Id. 5 % 1936	97,175
Id 5 % (Città di Trieste)	84,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,475

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,90
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,80
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,575
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,825
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,20
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	95,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	642,25
1 Franco svizzero lib	145,805
1 Corona danese	90,267
1 Corona norvegese	87,295
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,255
1 Franco belga	12,499
100 Franchi francesi	147,695
1 Franco svizzero acc	142,575
1 Lira sterlina	1747,125
1 Marco germanico	148,725
1 Scellino austriaco	24,022

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Tipin Maria,

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni.

Visto l'art 2 del precitato regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto legge anzidetto;

Decreta

Alla signora Trpin Maria, nata a Piedimonte del Calvario (Gorizia), addì 10 settembre 1905, residente a Moron (Argentina), Ramos Meja (Tacuari 762), di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Trpin » in « Terpin ».

Gorizia, addì 22 marzo 1958

Il prefetto. NITRI

(1681)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig Riavez Giuseppe,

Visto il regio decreto legge 7 aprile 1927, n 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n 17,

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni,

Visto l'art 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig Riavez Giuseppe, nato a Gorizia addì 2 giugno 1928, residente a Gorizia via Cavalleggeri di Lodi, 5, di condizione muratore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Riavez in Riaviz

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anche alla moglie Rebecchi Giuseppina in Riavez, nata a Trieste il 17 marzo 1933

Gorizia, addì 8 marzo 1958

Il prefetto. NITRI

(1388)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere del personale dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica, approvato dal Capo del Governo in data 15 gennaio 1930, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, che detta nuove norme sulla legalizzazione delle firme;

Delibera:

Art. 1.

Bando di concorso e ripartizione dei posti

E' indetto un concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

I suddetti cinquanta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

quindici posti per laureati in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in scienze matematiche e fisiche, in chimica e in chimica industriale, in ingegneria, in discipline nautiche;

venti posti per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico-marittime, in lettere e in geografia;

dieci posti per laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze naturali, in veterinaria, in scienze biologiche;

cinque posti per laureati in medicina e chirurgia.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di 30, salvi gli aumenti del limite massimo previsti dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che, alla data del presente bando, appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o ai ruoli degli impiegati civili dello Stato;

b) essere cittadino italiano;

c) avere l'esercizio dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) essere provvisti di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 1, conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

f) avere sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al successivo art. 3 per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Domanda di ammissione e titoli di merito. Termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 (vedasi schema esemplificativo allegato) e firmate dagli interessati di proprio pugno debbono essere presentate all'Istituto centrale di statistica o fatte pervenire mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'Istituto stesso (via Cesare Balbo n. 16, Roma) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino presentate o pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica delle domande sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio protocollo e archivio.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare, oltre al proprio cognome e nome:

a) la data ed il Comune di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il Comune di residenza;

h) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

Nelle domande gli aspiranti debbono, inoltre, precisare, per gli esami facoltativi previsti all'art. 8 del presente bando, in quali lingue estere intendano essere esaminati.

Gli aspiranti che abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico o che abbiano esplicato per almeno due anni funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici, dovranno comprovare il possesso di tali titoli, allegando alla domanda rispettivamente due esemplari delle pubblicazioni e i documenti, rilasciati su carta da bollo da L. 100 dalle Amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

Gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di anni 30 indicato al precedente art. 2 debbono dichiarare, altresì, a quale titolo beneficiano della elevazione di detto limite o dell'esenzione dal medesimo.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio.

Dovrà allegare inoltre un certificato medico di data non anteriore al presente bando, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

L'Amministrazione provvede di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Ammissione al concorso. Diario degli esami

I candidati ammessi al concorso riceveranno, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione del giorno e dell'ora in cui avranno inizio gli esami.

Gli esami avranno luogo in Roma presso la sede dell'Istituto centrale di statistica.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Art 5.

Documentazione di rito e dei titoli di preferenza. Termine di presentazione

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego nonchè ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, i candidati che abbiano superato la prova orale debbono presentare o far pervenire all'Istituto centrale di statistica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoelencati documenti di rito, nonchè i documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina o il diritto all'elevazione del limite massimo di età:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100,

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza Ai cittadini dello Stato sono equiparati gli italiani nati in regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica e quelli per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto del Capo dello Stato,

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L 200,

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco del Comune ove il candidato ha avuto precedente residenza entro l'anno,

6) diploma originale del titolo di studio richiesto o copia autentica notarile dello stesso, su carta da bollo da L 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con tassa di bollo da L 200 per ogni foglio. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate

I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non hanno ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva,

8) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole

I concorrenti che siano impiegati civili statali di ruolo o collocati nei ruoli speciali transitori debbono produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) nonchè copia integrale dello stato di servizio amministrativo, rilasciata dal competente ufficio, su carta da bollo da L. 200, ed una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare e se abbiano o meno riportato qualifica inferiore a quella di « buono ».

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 8) purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

La data di arrivo all'Istituto centrale di statistica dei documenti sarà accertata, a tutti gli effetti, dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio protocollo e archivio.

Art 6

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, che verrà nominata con successiva deliberazione, sarà composta dal presidente dell'Istituto o di un componente il Consiglio superiore di statistica da lui delegato che la presiede, del direttore generale dell'Istituto stesso e di quattro professori universitari In caso di sopravvenuto impedimento di alcuni dei componenti la Commissione, il presidente dell'Istituto provvederà a sostituirlo.

Per gli esami relativi alle prove facoltative il presidente della Commissione potrà aggregare alla Commissione esaminatrice persone specializzate

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Art 7.

Prove obbligatorie

Gli esami consteranno di due prove scritte ed una orale ed avranno per oggetto le materie di cui ai programmi annessi al presente bando

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art 8

Prove facoltative

Gli esami facoltativi di lingue estere sono limitati alle lingue francese, inglese e tedesco

Ciascun esame consisterà in una breve conversazione e nella lettura di un brano (durata un quarto d'ora)

L'esame s'intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi, nella votazione complessiva di cui all'art. 10 sarà computato un quinto della votazione ottenuta

Potranno sostenere gli esami facoltativi coloro che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 3.

Art 9

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli di cui al sesto comma dell'art 3 sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove orali Per ciascun titolo la Commissione assegnerà collegialmente un massimo di punti uno.

Art 10

Graduatorie di merito e dei vincitori

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del quinto del punto riportato in ciascun esame facoltativo, dei punti aggiuntivi previsti dal precedente articolo per i titoli di merito In base alla votazione complessiva, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito per ciascuno dei gruppi indicati all'art 1.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi, saranno formate le relative graduatorie dei vincitori secondo le norme e con le riserve dei posti stabilite dalle vigenti disposizioni in favore degli invalidi di guerra ed assimilati e degli ex combattenti ed assimilati, le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi saranno indi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Art 11.

Pubblicazione della graduatoria Posti scoperti

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di un decimo di quelli messi a concorso, nonchè i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12

Assunzione in servizio e periodo di prova

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento interno dell'Istituto

I vincitori del concorso verranno assunti con un contratto d'impiego della durata di cinque anni, rinnovabile secondo le norme del suddetto regolamento interno

Il primo anno di servizio sarà considerato periodo di prova, durante tale periodo o alla sua scadenza coloro che non siano riconosciuti idonei saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova

Il vincitore del concorso che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, sarà considerato come rinunciante alla nomina

A coloro che assumeranno servizio sarà rimborsata la spesa di viaggio in prima classe dalla loro sede di Roma.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1958

Il presidente: MAROI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª prova:

Svolgimento, da farsi nel periodo massimo di otto ore, di un tema di statistica metodologica, distinto per ciascuno dei gruppi indicati all'art 1.

2ª prova

Svolgimento, da farsi nel periodo massimo di otto ore, di un tema unico per tutti i gruppi, di statistica economica, ovvero di demografia, ovvero di statistica sanitaria, a scelta del candidato.

PROVA ORALE

1º gruppo (per laureati in scienze statistiche, demografiche ed attuariali, in scienze matematiche e fisiche, in chimica o in chimica industriale, in ingegneria, in discipline nautiche)

Statistica metodologica:

1 Definizione e campo di applicazione della statistica

2 Rilevazione statistica dei fenomeni, definizione di rilevazione, unità statistica di rilevazione con particolare riguardo ai censimenti ed alle principali rilevazioni correnti italiane

3 Modelli di rilevazione con particolare riguardo ai modelli usati nelle rilevazioni statistiche ufficiali italiane

4 Rilevazioni per campione, natura e scopi, criteri di scelta dei campioni

5 Rappresentazioni geometriche con particolare riguardo alle distribuzioni di frequenze

6 Valori medi e relativi procedimenti di calcolo, indici di variabilità con particolare riguardo allo scostamento quadratico medio

7 Distribuzione binomiale, distribuzione normale

8 Cenni sulle rappresentazioni analitiche delle distribuzioni di frequenze: natura, scopi e principali procedimenti di calcolo dei parametri delle funzioni

9. Numeri indici composti, rapporti statistici.

10 Metodi di studio delle serie temporali: quozienti, tassi e indici di variazione; cenno sulla scomposizione di serie temporali nelle loro componenti secolare, ciclica, stagionale, accidentale, cenno sulla rappresentazione analitica delle serie temporali.

Demografia:

1. Concetto e limiti della demografia Distribuzione della popolazione sul territorio Composizione della popolazione per sesso, età, stato civile, professione e rami di attività economica Censimenti demografici.

2 Movimento naturale della popolazione Natalità mortalità intrauterina e nati-mortalità, natalità legittima ed illegittima, rapporto dei sessi alla nascita; ordine di generazione, stagionalità delle nascite, la prolificità coniugale, intervallo protogenesico, intervallo medio fra un parto e l'altro

3. Nuzialità: in rapporto allo stato civile, alla professione, distribuzione per età degli sposi; età media degli sposi, omogamia e attrazione matrimoniale, durata media della convivenza coniugale.

4 Mortalità: secondo il sesso, l'età, lo stato civile, la condizione economica, mortalità infantile, il rischio di morte,

5 Tavole di mortalità e sopravvivenza

6 Movimento sociale della popolazione: migrazioni da e per l'estero, causa delle migrazioni e vari tipi di migrazioni, caratteristiche delle migrazioni, conseguenze demografiche ed economiche delle migrazioni Movimenti nell'interno delle classi sociali.

Elementi di statistica economica e di economia politica

1 Censimenti economici, con particolare riguardo al censimento industriale e commerciale italiano del 1951

2 Statistiche agrarie, industriali e commerciali, statistiche del commercio con l'estero

3 Principali indici economici: indici della produzione agraria, indici della produzione industriale, indici dei prezzi all'ingrosso e al consumo, indici del costo della vita e dei salari

4 Statistiche delle forze di lavoro

5 Conti economici nazionali conto della produzione, bilancia dei pagamenti, conto del reddito e della formazione del capitale

6 Mercato monetario e finanziario

7 Annuario, compendio ed altre pubblicazioni dell'Istituto in materia di statistica economica

Elementi di calcolo algebrico e infinitesimale:

1 Limite di una successione

2 Concetto di serie e principali criteri di convergenza

3 Concetto di funzione di una variabile reale, varie specie di funzioni

4 Derivate e differenziali.

5 Massimi e minimi di una funzione di una variabile reale.

6 Sviluppo di una funzione in serie di Taylor e di Mac Laurin.

7 Concetto di integrale delle funzioni di una variabile reale, principali metodi di integrazione.

Calcolo delle probabilità

1 Probabilità e frequenza

2 Principio delle probabilità totali e principio delle probabilità composte

3 Variabile casuale e suo valore medio: scarto quadratico medio

4 Problema delle prove ripetute teorema di Bernoulli.

5 La curva normale degli errori e sue proprietà fondamentali.

2º gruppo (per laureati in giurisprudenza, in economia e commercio; in scienze politiche, in scienze economico marittime, in lettere e in geografia).

Statistica metodologica:
(Vedi programma del 1º gruppo).

Demografia:
(Vedi programma del 1º gruppo).

Elementi di statistica economica e di economia politica:
(Vedi programma del 1º gruppo).

Diritto civile e commerciale:

1. Del negozio giuridico.

2 Delle persone e della famiglia con particolare riguardo all'istituto della residenza, alla formazione e tenuta del registro di popolazione e agli atti dello stato civile

3. Della proprietà, del possesso, dei diritti reali di godimento.

4. Delle obbligazioni in generale, dei singoli contratti e dei titoli di credito.

5 Delle società Delle imprese cooperative e mutue assicuratrici. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Diritto costituzionale e amministrativo:

1 Concetto ed elementi costitutivi dello Stato. Varie forme di Stati

2. La Costituzione della Repubblica Italiana.

3 Leggi in senso formale e in senso materiale Atti aventi forza di legge, regolamenti, istruzioni e circolari

4. Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

5 Stato giuridico ed economico degli impiegati.

6 Beni degli enti pubblici. Servizi pubblici

7. Legislazione in vigore sui servizi statistici.

3° gruppo (per laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze naturali, in veterinaria, in scienze biologiche).

Statistica metodologica:

(Vedi programma del 1° gruppo esclusi gli argomenti di cui ai numeri 5, 7 e 8).

Elementi di statistica economica e di economia politica:

(Vedi programma del 1° gruppo).

Elementi di agronomia, di biologia e di veterinaria:

1. Agronomia generale, coltivazioni erbacee e legnose.

2. Silvicoltura.

3 Anatomia e fisiologia delle piante e degli animali.

4 Microbiologia agraria, patologia vegetale e animale

5 Allevamenti.

Nozioni di diritto civile e commerciale:

1. Della proprietà, con particolare riguardo alla proprietà fondiaria, ai diritti reali di godimento ed alle servitù prediali.

2 Dell'impresa in generale e dell'imprenditore Dell'impresa agricola. Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione Le Società Imprese cooperative e mutue assicuratrici Dell'azienda. Della disciplina della concorrenza e dei consorzi.

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo:

1 La Costituzione della Repubblica Italiana

2 Ordinamento amministrativo dello Stato italiano: Amministrazione centrale, Amministrazione governativa locale Amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo alla Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste)

3 Beni degli Enti pubblici: demaniali e patrimoniali.

4 Legislazione in vigore sui servizi statistici.

4° gruppo (per laureati in medicina e chirurgia).

Statistica metodologica·

(Vedi programma del 1° gruppo esclusi gli argomenti di cui ai numeri 5, 7 e 8).

Demografia:

(Vedi programma del 1° gruppo).

Statistiche sanitarie:

1. Stato fisico della popolazione Caratteri antropometrici· statura, peso, perimetro toracico; capacità polmonare, dinamometria, indice cefalico.

2. Mortalità, morbosità, letalità per cause

3. Nomenclature nosologiche e codificazione delle malattie e cause di morte

4 Statistiche sanitarie ospitaliere: modi e mezzi di rilevazione.

Epidemiologia:

1. Nozioni generali di epidemiologia.

2. Epidemiologia speciale delle principali malattie infettive e contagiose.

3 Norme di profilassi generale e speciale delle principali malattie infettive contagiose e di alcune piaghe sociali non infettive (neoplasmi, malattie nervose e mentali, malattie del ricambio e dell alimentazione, malattie del lavoro, malattie della vecchiaia, ecc.).

Nozioni di igiene:

1. Nozioni sull'igiene dell'alimentazione (principi di fisiologia dell'alimentazione Calcolo delle disponibilità alimentari Principali ricerche sulla alimentazione di gruppi particolari)

2. Nozioni sull'igiene dell'ambiente e dell abitato (approvvigionamento idrico Affollamento Fabbisogno di abitazioni per l'abbassamento del grado di affollamento entro limiti igienici. Frequenza dei servizi installati Smaltimento dei liquami).

3 Organizzazione sanitaria centrale, periferica ed internazionale.

Nozioni di diritto amministrativo:

1 Ordinamento amministrativo dello Stato italiano Amministrazione centrale, Amministrazione governativa locale, Amministrazione locale autonoma (con particolare riguardo all ordinamento sanitario)

2. Legislazione in vigore sui servizi statistici.

Roma, addì 28 marzo 1958

Il presidente. Maroi

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L 200).

All'Istituto Centrale di Statistica Ufficio personale e affari generali - Via Cesare Balbo, 16.
ROMA

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva di codesto Istituto, bandito il . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere nato il (1) . . . . a . . . . provincia di . . . .;

b) di essere cittadino italiano,

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . . . ,

d) di non avere riportato condanne penali (3),

e) di essere in possesso della laurea in . . . conseguita presso l Università o l Istituto di . . . . . nell'anno accademico . . . . . :

f) di avere soddisfatto gli obblighi di leva (4);

g) di risiedere nel comune di . . . . provincia di . . . . . .

Dichiara, altresì, di voler sostenere gli esami facoltativi nelle seguenti lingue (5) . . . .

(data) . . . .

(Firma del candidato)

. . . .

Indirizzo per l'invio delle comunicazioni . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . (6) . . . .

---

(1) Il candidato che abbia superato l'età di anni 30 indichi a quale titolo beneficia della elevazione di detto limite a norma delle vigenti leggi (ad es.: perchè combattente decorato al valor militare, invalido di guerra, coniugato con n. . . figli, ecc)

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(3) In caso contrario, indichi le condanne riportate, la data della sentenza, e l'autorità giudiziaria che l ha emessa.

(4) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio

(5) Indichi una o più delle seguenti lingue: francese, inglese e tedesco.

(6) La firma dell aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale prestano servizio.

Il candidato si ricordi di allegare una fotografia recente nonchè un certificato medico in conformità di quanto disposto ai commi decimo e undicesimo dell art 3 e, nel caso abbia fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico o abbia esplicato funzioni statistiche presso uffici di statistica statali, parastatali o di enti pubblici di farne esplicita menzione nella domanda, allegando alla domanda stessa due esemplari delle pubblicazioni, nonchè i documenti di cui al comma sesto dell'art 3.

(1706)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatorie del concorso relativo all'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div san prot n 58401 del 16 maggio 1956, e successive modifiche, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli e per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di cinque sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Cagliari,

Visto il decreto Div san n 53821 del 9 gennaio 1957, modificato con successivo decreto Div san n 51860 del 9 febbraio 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice predetta,

Vedute le graduatorie di merito e riconosciutane la regolarità,

Visto l'art 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n 1706,

Decreta

Sono approvate le seguenti graduatorie per il concorso relativo all'assegnazione di cinque sedi farmaceutiche vacanti nel comune di Cagliari, di cui in narrativa

Graduatoria generale

N.	Nominativo		Punti
1	Cherchi dott Virginio	punti	93,430
2	Sanna dott Vincenzo	»	92,530
3	Mancosu dott Angelina	»	92,055
4	Pincetti dott Rosa	»	91,910
5	Sanna dott Giacomo	»	90,700
6	Torelli dott Pietro	»	90,010
7	Cossu dott Gilda	»	87,885
8	Marcello dott Graziella	»	86,500
9	Lampis dott Gina	»	85,600
10	Ferraris dott Maria	»	83,937
11	Fara dott Gavina	»	82,326
12	Cambedda dott Gino (coniugato con cinque figli)	»	81,500
13	Fanni dott Giovanni (coniugato con quattro figli)	»	81,500
14	Simula dott Pasquale	»	80,100
15	Nuti dott Mario	»	79 —
16	Casula farm Josto	»	77,690
17	Chessa farm Salvatore	»	77,285
18	Zairo dott Pasquale	»	77,150
19	Schlich farm Umberto	»	76,035
20	Congiu dott Augusto	»	75,750
21	Curreli dott Giuseppe	»	75,600
22	Bayre dott Ester	»	75,050
23	Sollai dott Antonio	»	74,675
24	Zedda dott Maria	»	74,600
25	Dessi dott Angelica	»	74,250
26	Zoccheddu farm Enrico	»	74,170
27	Pirastu farm Antonio	»	74,025
28	Sanna farm Luigi (coniugato con un figlio)	»	72,500
29	Podda farm Gaetano (coniugato)	»	72,500
30	Chillotti dott Vittorio	»	71 —
31	Mocci dott Giuseppe	»	70,205
32	Figus dott Gigino	»	70,200
33	Mossa dott Rita	»	69,600
34	Miglior dott Renzo Eugenio	»	69,485
35	Copula dott Adolfo	»	69,365
36	Cugusi dott Massimo	»	69 —
37	Valle dott Demetrio	»	68,040
38	Atzori dott Benedetta	»	67,500
39	Deidda farm Emanuele	»	67,100
40	Manca dott Alberto	»	66,500
41	Zoboli dott Ada	»	66 —
42	Chiarolini dott Gavino	»	65,825
43	Bazzani dott Adriano	»	65,400
44	Susini dott Francesco	»	65,250
45	Corrado dott Giuseppe	»	64,520
46	Sitzia dott Carmela	»	63,400
47	Plaisant dott Mario	»	62,050
48	Manca farm Tomaso	»	62 —
49	Piu dott. Lavinia	»	61,800
50	Piras dott Italina	punti	61,600
51	Gilardi dott Santina	»	61,225
52	De Sotgiu farm Arturo	»	61,200
53	Lixi farm Eleonora	»	60,910
54	Massidda dott Raffaela	»	59,920
55	Pisano dott Antonio	»	57,250
56	Usai dott Assunta	»	56,660
57	Mattu dott Flavio	»	55,250
58	Spano dott Mario	»	54,270
59	Maccioni dott Antonio	»	54,010
60	Grixoni dott Francesca	»	53,450
61	Pirisi dott Renzo	»	53,365
62	Corongiu dott Ubaldo	»	52,700
63	Dell'Apa farm Nicola	»	52,300
64	Sanna dott Maria	»	52,200
65	Posadinu dott Margherita	»	51,150
66	Murgia dott Angela	»	51,100
67	Sciavicco dott Giovanni	»	50,800
68	Zavattaro dott Massimo	»	50,590
69	Cittadini dott Rosanna	»	50,350
70	Faggioni dott Manrico	»	50,200
71	Ledda dott Giovanna	»	50,140
72	Loi dott Fiorella	»	49,010
73	Bartolotti dott Giuseppina	»	48,925
74	Marongiu dott Clelia	»	47,475
75	Licheri dott Anna Maria	»	47,105
76	Valenti dott Adriana	»	47,000
77	Nicola dott Carla	»	46,850
78	Palomba dott Rachele	»	46,410
79	Esu dott Maria	»	46,206
80	Fois dott Antonio	»	46,200
81	Dessi dott Lucia	»	45,950
82	Pisano dott Francesco	»	45,900
83	Sancio dott Luciana	»	45,850
84	Ferraris dott Claudia	»	45,300
85	Bilardi dott Paola	»	44,900
86	Deplano dott Antonietta	»	43,525
87	Cubadda dott Giovanna	»	43,455
88	Mulas dott Giovanna	»	43,165
89	Casula dott Mario	»	43,025
90	Mundula dott Giuliano	»	42,200
91	Porru farm Giuseppe	»	42,026
92	Pilia dott Amerigo	»	40,255
93	Usai dott Cecilia	»	40 —
94	Cabras dott Orlando	»	39,800
95	De Villa dott Michele	»	38,900
96	Xaxa farm Raffaela	»	38,800
97	Petronilli dott Cataldo	»	36,600
98	Cois dott Spartaco	»	36,550
99	Buono dott Raffaele	»	36,450
100	Stocchino farm Emilio	»	32 —
101	Boero dott Emanuele	»	25,400
102	Cikovich dott Radojka	»	23 —
103	Porcella dott Antonina	»	21 —

Cagliari capoluogo sede n 22

N.	Nominativo		Punti
1	Cherchi dott Virginio	punti	93,430
2	Sanna dott Vincenzo	»	92,530
3	Mancosu dott Angelina	»	92,055
4	Pincetti dott Rosa	»	91,910
5	Sanna dott Giacomo	»	90,700
6	Torelli dott Pietro	»	90,010
7	Cossu dott Gilda	»	87,885
8	Marcello dott Graziella	»	86,500
9	Lampis dott Gina	»	85,600
10	Ferraris dott Maria	»	83,937
11	Fara dott Gavina	»	82,326
12	Cambedda dott Gino (coniugato con cinque figli)	»	81,500
13	Fanni dott Giovanni (coniugato con quattro figli)	»	81,500
14	Simula dott Pasquale	»	80,100
15	Nuti dott Mario	»	79 —
16	Casula farm Josto	»	77,690
17	Chessa farm Salvatore	»	77,285
18	Zairo dott Pasquale	»	77,150
19	Schlich farm Umberto	»	76,035
20	Congiu dott Augusto	»	75,750
21	Curreli dott Giuseppe	»	75,600
22	Bayre dott Ester	»	75,050
23	Sollai dott. Antonio	»	74,675
24	Zedda dott Maria	»	74,600

25 Dessi dott Angelica . . punti 74,250
26 Zoccheddu farm Enrico » 74,170
27 Pirastu farm Antonio » 74,025
28 Sanna farm Luigi (coniugato con un figlio) » 72,500
29 Podda farm Gaetano (coniugato) . » 72,500
30 Chillotti dott Vittorio . . . . » 71 —
31 Mocci dott Giuseppe . . . . » 70,205
32 Figus dott Gigino . . . . . » 70,200
33 Mossa dott Rita . . . . » 69 600
34 Miglior dott Renzo Eugenio . . . » 69,485
35 Copula dott. Adolfo . . . . . » 69,365
36 Cugusi dott Massimo . . . . . » 69 —
37 Valle dott Demetrio . . . . . » 68,040
38 Atzori dott Benedetta . . . . . » 67,500
39 Deidda farm Emanuele . . . . » 67,100
40 Manca dott Alberto . . . . . » 66,500
41 Zoboli dott Ada . . . . . » 66 —
42 Chiarolini dott Gavino . . . . . » 65 825
43 Bazzani dott Adriano . . . . . » 65,400
44 Susini dott Francesco . . . . . » 65,250
45 Corrado dott Giuseppe . . . . . » 64,520
46 Sitzia dott Carmela . . . . . » 63,400
47 Plaisant dott Mario . . . . . » 62,050
48 Manca farm Tomaso . . . . . » 62 —
49 Piu dott Lavinia . . . . . » 61 800
50 Piras dott Italina . . . . . » 61,600
51 Gilardi dott Santina . . . . . » 61,225
52 De Sotgiu farm Arturo . . . . . » 61,200
53 Lixi farm Eleonora . . . . . » 60 910
54 Massidda dott Raffaela . . . . . » 59,920
55 Pisano dott Antonio . . . . . » 57 250
56 Usai dott Assunta . . . . . » 56 660
57 Mattu dott Flavio . . . . . » 55 250
58 Spano dott Mario . . . . . » 54,270
59 Maccioni dott Antonio . . . . . » 54,010
60 Pirisi dott Renzo . . . . . » 53 365
61 Corongiu dott Ubaldo . . . . . » 52,700
62 Dell'Apa farm Nicola . . . . . » 52 300
63 Sanna dott Maria . . . . . » 52,200
64 Posadinu dott Margherita . . . . » 51,150
65 Murgia dott Angela . . . . » 51,100
66 Sciavicco dott Giovanni . . . . . » 50 800
67 Zavattaro dott Massimo . . . . . » 50,590
68 Cittadini dott Rosanna . . . . . » 50 350
69 Faggioni dott Manrico . . . . . » 50,200
70 Ledda dott Giovanna . . . . . » 50,140
71 Bartolotti dott Giuseppina . . . . . » 48 925
72 Esu dott Maria . . . . . » 46 206
73 Fois dott Antonio . . . . . » 46 200
74 Pisano dott Francesco . . . . . » 45 900
75 Sancio dott Luciana . . . . . » 45 850
76 Ferraris dott Claudia . . . . . » 45,300
77 Casula dott Mario . . . . . » 43,025
78 Porru farm Giuseppe . . . . . » 42 026
79 Cabras dott Orlando . . . . . » 39 800
80 Petromilli dott Cataldo . . . . . » 36 600
81 Cois dott Spartaco . . . . . » 36 550
82 Stocchino farm Emilio . . . . . » 32 —
83 Boero dott Emanuele . . . . . » 25 400
84 Cikovich dott Radojka . . . . . » 23 —
85 Porcella dott Antonina . . . . . » 21 —

Cagliari capoluogo sede n 23:

1 Cherchi dott Virginio . . . . . punti 93,430
2 Sanna dott Vincenzo . . . . . » 92,530
3 Mancosu dott Angelina . . . . . » 92,055
4 Pincetti dott Rosa . . . . . » 91,910
5 Sanna dott Giacomo . . . . . » 90,700
6 Torelli dott Pietro . . . . . » 90 010
7 Cossu dott Gilda . . . . . » 87 885
8 Marcello dott Graziella . . . . . » 86 500
9 Lampis dott Gina . . . . . » 85 600
10 Ferraris dott Maria . . . . . » 83 937
11 Fara dott Gavina . » 82,326
12 Cambedda dott. Gino (coniugato con cinque figli) » 81,500
13 Fanni dott Giovanni (coniugato con quattro figli) » 81,500
14 Simula dott Pasquale . » 80,100
15 Nuti dott Mario . . . . . » 79 —
16 Casula farm Tosto . . . . . . » 77,690
17. Chessa farm Salvatore . . . . . punti 77,285
18 Zairo dott Pasquale . . . . » 77,150
19 Schlich farm Umberto . . . . » 76 035
20 Congiu dott Augusto . . . . . » 75 750
21 Curreli dott Giuseppe . . . . . » 75,600
22 Bayre dott Ester . . . » 75 050
23 Sollai dott Antonio . . . » 74 675
24 Zedda dott Maria . . . . » 74 600
25 Dessi dott Angelica . . . . » 74,250
26 Zoccheddu farm Enrico . . » 74 170
27 Pirastu farm Antonio . . . . . » 74,025
28 Sanna farm Luigi (coniugato con un figlio) . . . . . » 72 500
29 Podda farm Gaetano (coniugato) . . » 72,500
30 Chillotti dott Vittorio . . . . . . » 71 —
31 Mocci dott Giuseppe . . . . . . » 70 205
32 Figus dott Gigino . . . . . . » 70,200
33 Mossa dott Rita . . . . . . » 69 600
34 Miglior dott Renzo Eugenio . . . » 69,485
35 Copula dott Adolfo . . . . . . » 69 365
36 Cugusi dott Massimo . . . . . . » 69 —
37 Valle dott Demetrio . . . . . . » 68 040
38 Atzori dott Benedetta . . . . . . » 67 500
39 Deidda farm Emanuele . . . . . . » 67,100
40 Manca dott Alberto . . . . . . » 66 500
41 Zoboli dott Ada . . . . . . » 66 —
42 Chiarolini dott Gavino . . . . . . » 65 825
43 Bazzani dott Adriano . . . . . . » 65 400
44 Susini dott Francesco . . . . . . » 65 250
45 Corrado dott Giuseppe . . . . . . » 64 520
46 Sitzia dott Carmela . . . . . . » 63,400
47 Plaisant dott Mario . . . . . . » 62,050
48 Manca farm Tomaso . . . . . . » 62 —
49 Piu dott Lavinia . . . . . . » 61 800
50 Piras dott Italina . . . . . . » 61 600
51 De Sotgiu farm Arturo . . . . . . » 61,200
52 Lixi dott Eleonora . . . . . . » 60,910
53 Massidda dott Raffaela . . . . . . » 59 920
54 Pisano dott Antonio . . . . . . » 57 250
55 Usai dott Assunta . . . . . . » 56 660
56 Mattu dott Flavio . . . . . . » 55,250
57 Spano dott Mario . . . . . . » 54,270
58 Pirisi dott Renzo . . . . . . » 53 365
59 Corongiu dott Ubaldo . . . . . . » 52 700
60 Sanna dott Maria . . . . . . » 52 200
61 Posadinu dott Margherita . . . . . » 51 150
62 Murgia dott Angela . . . . . . » 51 100
63 Sciavicco dott Giovanni . . . . . . » 50 800
64 Zavattaro dott Massimo . . . . . . » 50 590
65 Cittadini dott Rosanna . . . . . . » 50 350
66 Faggioni dott Manrico . . . . . . » 50 200
67 Ledda dott Giovanna . . . . . . » 50,140
68 Bartolotti dott Giuseppina . . . . . . » 48 925
69 Nicola dott Carla . . . . . . » 46 850
70 Esu dott Maria . . . . . . » 46 206
71 Fois dott Antonio . . . . . . » 46 200
72 Pisano dott Francesco . . . . . . » 45 900
73 Sancio dott Luciana . . . . . . » 45,850
74 Ferraris dott Claudia . . . . . . » 45,300
75 Casula dott Mario . . . . . . » 43,025
76 Porru farm Giuseppe . . . . . . » 42,026
77 Polla dott. Amerigo . . . . . . » 40 255
78 Xaza farm Raffaela . . . . . . » 38 800
79 Petromilli dott Cataldo . . . . . . » 36 600
80 Cois dott Spartaco . . . . . . » 36 550
81. Buono dott Raffaele . . . . . . » 36 450
82 Stocchino farm Emilio . . . . . . » 32,000
83 Cikovic dott Radojka . . . . . . » 23 000
84 Porcella dott Antonina . . . . . . » 21,000

Cagliari capoluogo sede n 24:

1 Cherchi dott Virginio . . . . punti 93 430
2 Sanna dott Vincenzo . . . . . » 92 530
3 Mancosu dott Angelina . . . . . » 92 055
4 Pincetti dott Rosa . . . . . » 91 910
5 Sanna dott Giacomo . . . . . » 90,700
6 Torelli dott Pietro . . . . . » 90 010
7 Cossu dott Gilda . . . . . » 87 885
8 Marcello dott Graziella . . . . . » 86,500
9 Lampis dott Gina . . . . . » 85,600
10 Ferraris dott Maria . . . . . » 83 937
11 Fara dott Gavina . . . . . . » 82,326

N.	Nominativo		Punti
12	Cambedda dott Gino (coniugato con cinque figli)	punti	81,500
13	Fanni dott Giovanni (coniugato con quattro figli)	»	81,500
14	Simula dott Pasquale	»	80,100
15	Nuti dott Mario	»	79,000
16	Casula farm Josto	»	77,690
17	Chessa farm Salvatore	»	77,285
18	Zairo dott Pasquale	»	77,150
19	Schlich farm Umberto	»	76,035
20	Congiu dott Augusto	»	75 750
21	Curreli dott Giuseppe	»	75,600
22	Bayre dott Ester	»	75,050
23	Sollai dott Antonio	»	74,675
24	Zedda dott Maria	»	74,600
25	Dessi dott Angelina	»	74,250
26	Zoccheddu farm Enrico	»	74,170
27	Pirastu farm Antonio	»	74,025
28	Sanna farm Luigi (coniugato con un figlio)	»	72,500
29	Podda farm Gaetano (coniugato)	»	72,500
30	Chillotti dott Vittorio	»	71,000
31	Mocci dott Giuseppe	»	70,205
32	Figus dott Gigino	»	70 200
33	Mossa dott Rita	»	69,600
34	Miglior dott Renzo Eugenio	»	69 485
35	Copula dott Adolfo	»	69,365
36	Cugusi dott Massimo	»	69 000
37	Valle dott Demetrio	»	68,040
38	Atzori dott Benedetta	»	67,500
39	Deidda farm Emanuele	»	67,100
40	Manca dott Alberto	»	66,500
41	Zoboli dott Ada	»	66 000
42	Chiarolini dott Gavino	»	65,825
43	Bazzani dott Adriano	»	65,400
44	Susini dott Francesco	»	65,250
45	Corrado dott Giuseppe	»	64 520
46	Sitzia dott Carmela	»	63,400
47	Plaisant dott Mario	»	62 030
48	Manca farm Tomaso	»	62 000
49	Piu dott Lavinia	»	61,800
50	Piras dott Italina	»	61 600
51	De Sotgiu farm Arturo	»	61 200
52	Lixi farm Eleonora	»	60 910
53	Massidda dott Raffaela	»	59 920
54	Pisano dott Antonio	»	57,250
55	Usai dott Assunta	»	56 660
56	Mattu dott Flavio	»	55 250
57	Spano dott Mario	»	54,270
58	Pirisi dott Renzo	»	53,365
59	Corongiu dott Ubaldo	»	52,700
60	Sanna dott Maria	»	52 200
61	Posadinu dott Margherita	»	51 150
62	Murgia dott Angela	»	51 100
63	Sciavicco dott Giovanni	»	50,800
64	Zavattaro dott Massimo	»	50,590
65	Cittadini dott Rosanna	»	50 350
66	Faggioni dott Manrico	»	50 200
67	Ledda dott Giovanna	»	50 140
68	Bartolotti dott Giuseppina	»	48 925
69	Nicola dott Carla	»	46 850
70	Esu dott Maria	»	46,206
71	Fois dott Antonio	»	46,200
72	Pisano dott Francesco	»	45,900
73	Sancio dott Luciana	»	45,850
74	Ferraris dott Claudia	»	45 300
75	Bilardi dott Paola	»	44,900
76	Casula dott Mario	»	43 025
77	Porru farm Giuseppe	»	42,026
78	Pilia dott Amerigo	»	40,255
79	Xaxa farm Raffaela	»	38,800
80	Petromilli dott Cataldo	»	36 600
81	Cois dott Spartaco	»	36 550
82	Stocchino farm Emilio	»	32 000
83	Cikovic dott Radojka	»	23,000
84	Porcella dott Antonina	»	21,000

Cagliari capoluogo sede n 25

N.	Nominativo		Punti
1	Cherchi dott Virginio	punti	93,430
2	Sanna dott Vincenzo	»	92 530
3	Mancosu dott Angelina	»	92 055
4	Pincetti dott Rosa	»	91,910
5	Sanna dott Giacomo	punti	90 700
6	Torelli dott Pietro	»	90 010
7	Cossu dott Gilda	»	87 885
8	Marcello dott Graziella	»	86 [illegible]
9	Lampis dott Gina	»	85 [illegible]
10	Ferraris dott Maria	»	83 937
11	Fara dott Gavina	»	82,396
12	Cambedda dott Gino (coniugato con 5 figli)	»	81,500
13	Fanni dott Giovann (coniugato con 4 figli)	»	81 500
14	Simula dott Pasquale	»	80 100
15	Nuti dott Mario	»	79 000
16	Casula farm Josto	»	77 690
17	Chessa farm Salvatore	»	77,285
18	Zairo dott Pasquale	»	77 150
19	Schlich farm Umberto	»	76 035
20	Congiu dott Augusto	»	75 750
21	Bayre dott Ester	»	75 050
22	Sollai dott Antonio	»	74 675
23	Zedda dott Maria	»	74 600
24	Dessi dott Angelica	»	74 250
25	Zoccheddu farm Enrico	»	74 170
26	Pirastu farm Antonio	»	74 025
27	Sanna farm Luigi (coniugato con 1 figlio)	»	72 500
28	Podda farm Gaetano (coniugato)	»	72,500
29	Chillotti dott Vittorio	»	71 000
30	Mocci dott Giuseppe	»	70 205
31	Figus dott Gigino	»	70 200
32	Mossa dott Rita	»	69 600
33	Miglior dott Renzo Eugenio	»	69 485
34	Copula dott Adolfo	»	69 365
35	Cugusi dott Massimo	»	69 000
36	Valle dott Demetrio	»	68 040
37	Atzori dott Benedetta	»	67 500
38	Deidda farm Emanuele	»	67 100
39	Manca dott Alberto	»	66 500
40	Zoboli dott Ada	»	66 000
41	Chiarolini dott Gavino	»	65 825
42	Bazzani dott Adriano	»	65 400
43	Susini dott Francesco	»	65 250
44	Corrado dott Giuseppe	»	64 520
45	Sitzia dott Carmela	»	63 400
46	Plaisant dott Mario	»	62 030
47	Manca farm Tomaso	»	62 000
48	Piu dott Lavinia	»	61 800
49	Piras dott Italina	»	61,600
50	Gilardi dott Santina	»	61 225
51	De Sotgiu farm Arturo	»	61,200
52	Lixi farm Eleonora	»	60 910
53	Massidda dott Raffaela	»	59 920
54	Pisano dott Antonio	»	57 250
55	Usai dott Assunta	»	56 660
56	Mattu dott Flavio	»	55 250
57	Spano dott Mario	»	54 270
58	Pirisi dott Renzo	»	53 365
59	Corongiu dott Ubaldo	»	52 700
60	Dell Alpa farm Nicola	»	52 300
61	Sanna dott Maria	»	52,200
62	Posadinu dott Margherita	»	51 150
63	Murgia dott Angela	»	51 100
64	Sciavicco dott Giovanni	»	50 800
65	Zavattaro dott Massimo	»	50 590
66	Cittadini dott Rosanna	»	50 350
67	Faggioni dott Manrico	»	50 200
68	Ledda dott Giovanna	»	50 140
69	Bartolotti dott Giuseppina	»	48 925
70	Marongiu dott Clelia	»	47 455
71	Nicola dott Carla	»	46 850
72	Esu dott Maria	»	46 206
73	Fois dott Antonio	»	46 200
74	Pisano dott Francesco	»	45 900
75	Sancio dott Luciana	»	45 850
76	Ferraris dott Claudia	»	45,300
77	Casula dott Mario	»	43 025
78	Porru farm Giuseppe	»	42,026
79	Pilia dott Amerigo	»	40 255
80	Xaxa farm Raffaela	»	38 800
81	Petromilli dott Cataldo	»	36 600
82	Cois dott Spartaco	»	36 550
83	Buono dott Raffaele	»	36,450
84	Stocchino farm Emilio	»	32 000
85	Cikovic dott Radojka	»	23 000
86	Porcella dott Antonina	»	21,000

Cagliari frazione Elmas:

1	Cherchi dott. Virginio	punti	93,430
2	Sanna dott. Vincenzo	»	92,530
3	Mancosu dott. Angelina	»	92,055
4	Pincetti dott. Rosa	»	91,910
5	Sanna dott. Giacomo	»	90,700
6.	Torelli dott. Pietro	»	90,010
7.	Marcello dott. Graziella	»	86,500
8	Lampis dott. Gina	»	85,600
9.	Ferraris dott. Maria	»	83,937
10.	Fara dott. Gavina	»	82,326
11.	Simula dott. Pasquale	»	80,100
12.	Nuti dott. Mario	»	79,000
13.	Zairo dott. Pasquale	»	77,150
14.	Schlich farm. Umberto	»	76,035
15.	Congiu dott. Augusto	»	75,750
16.	Bayre dott. Ester	»	75,050
17	Sollai dott. Antonio	»	74,675
18	Sanna farm. Luigi (coniugato con un figlio)	»	72,500
19	Podda farm. Gaetano (coniugato)	»	72,500
20	Mocci dott. Giuseppe	»	70,205
21	Mossa dott. Rita	»	69,600
22.	Copula dott. Adolfo	»	69,365
23	Valle dott. Demetrio	»	68,040
24	Atzori dott. Benedetta	»	67,500
25	Manca dott. Alberto	»	66,500
26	Zoboli dott. Ada	»	66,000
27	Chiarolini dott. Gavino	»	65,825
28	Bazzani dott. Adriano	»	65,400
29	Susini dott. Francesco	»	65,250
30	Corrado dott. Giuseppe	»	64,520
31	Sitzia dott. Carmela	»	63,400
32	Plaisant dott. Mario	»	62,050
33	Manca farm. Tomaso	»	62,000
34	Piu dott. Lavinia	»	61,800
35	Piras dott. Italina	»	61,600
36	Gilardi dott. Santina	»	61,225
37	Lixi dott. Eleonora	»	60,910
38	Massidda dott. Raffaela	»	59,920
39	Mattu dott. Flavio	»	55,250
40	Spano dott. Mario	»	54,270
41	Maccioni dott. Antonio	»	54,010
42	Grixoni dott. Francesca	»	53,450
43	Pirisi dott. Renzo	»	53,365
44	Corongiu dott. Ubaldo	»	52,700
45	Posadinu dott. Margherita	»	51,150
46	Murgia dott. Angela	»	51,100
47	Sciavicco dott. Giovanni	»	50,800
48	Zavattaro dott. Massimo	»	50,590
49	Ledda dott. Giovanna	»	50,140
50	Loi dott. Fiorella	»	49,040
51	Bartolotti dott. Giuseppina	»	48,925
52	Licheri dott. Anna Maria	»	47,105
53	Valenti dott. Adriana	»	47,020
54	Nicola dott. Carla	»	46,850
55	Palomba dott. Rachele	»	46,410
56	Esu dott. Maria	»	46,206
57	Fois dott. Antonio	»	46,200
58	Dessi dott. Lucia	»	45,950
59	Sancio dott. Luciana	»	45,850
60	Ferraris dott. Claudia	»	45,300
61	Bilardi dott. Paola	»	44,900
62	Deplano dott. Antonietta	»	43,525
63	Cubadda dott. Giovanna	»	43,455
64	Mulas dott. Giovanna	»	43,165
65	Casula dott. Mario	»	43,025
66	Mundula dott. Giuliano	»	42,200
67	Pilia dott. Amerigo	»	40,255
68	Usai dott. Cecilia	»	40,000
69	Cabras dott. Orlando	»	39,800
70	De Villa dott. Michele	»	38,900
71	Cois dott. Spartaco	»	36,550
72	Buono dott. Raffaele	»	36,450

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale della Regione », nel Bollettino della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 11 marzo 1958

Il prefetto: CAPPUCCIO

(1394)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria, per sedi, del concorso, per titoli, per il conferimento delle farmacie vacanti in provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 11046/San del 22 maggio 1950, con il quale veniva bandito un concorso pubblico, per titoli, per il conferimento delle farmacie vacanti di Latina (ex Ruggeri) e di Terracina (di nuova istituzione),

Visto il successivo decreto prefettizio n. 19041/San del 15 agosto 1950, con il quale veniva prorogato il termine di scadenza del concorso,

Visto il decreto prefettizio n. 8827/3/1 in data 18 marzo 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ammessi alla gara, distintamente per ciascuna delle due farmacie poste a concorso,

Vista la decisione del Consiglio di Stato - Adunanza plenaria, n. 17 del 2 maggio 19 ottobre 1955, con la quale venivano annullati tanto il decreto prefettizio di approvazione della graduatoria di merito dei candidati per entrambe le farmacie messe a concorso quanto gli atti della Commissione giudicatrice attestati nella maggior parte dei suoi verbali parziali, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,

Letto il verbale complessivo della Commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed all'art. 5 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, costituita, per l'anno 1957 con decreto prefettizio n. 2876/3 del 31 gennaio 1957, che ha proceduto alla rielaborazione del concorso,

Riconosciuta la regolarità degli atti,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso di cui alla narrativa premessa

Per la farmacia di Latina

1	D'Agostini Augusto	punti	90 —	su 150
2	Lucarelli Vittorio	»	89,75	»
3	Pansini Luigi	»	89,10	»
4	Davanzo Nicolò Bindo	»	88 —	»
5	Cornacchione Giacinto	»	87,85	»
6	Francione Emilio	»	87,50	»
7	Ciampi Ignazio	»	86,40	»
8	Frascino Angelo	»	82,90	»
9	Morganti Camillo	»	82,70	»
10	Ferrari Emilio	»	82 —	»
11	Guerra Vincenzo	»	79,50	»
12	Carbone Luigi	»	77,95	»
13	Pelagalli Giuseppe	»	76,40	»
14	Russo Maria Nicolina	»	75,25	»
15	Stracuzzi Mario	»	75,15	»
16	Mansi Cesare	»	74,80	»
17	Nicolussi Ferruccio	»	72,45	»
18	Orlando Antonio	»	69,25	»
19	Bonotto Caterina	»	69,10	»
20	Benvenuti Gino	»	68,50	»
21	Ghinelli Linda	»	62,40	»
22	Arezzo Emanuele	»	60,40	»
23	De Cesaris Pio	»	60,30	»
24	Pagotto Elvino	»	59,80	»
25	Ruggeri Gustavo	»	58,80	»
26	Ambrogetti Bruna	»	58,40	»
27	Piatti Licia	»	53,30	»
28.	Gagliardo Jole	»	43 —	»

Per la farmacia di Terracina

1	D'Agostini Augusto	punti	90 —	su 150
2	Pansini Luigi	»	89,10	»
3	D'Avanzo Nicolò Bindo	»	88 —	»
4	Cornacchione Giacinto	»	87,85	»
5	Francione Emilio	»	87,50	»
6	Ciampi Ignazio	»	86,40	»
7	Lojacono Diego	»	83,90	»
8	Frascino Angelo	»	82,90	»

9	Ferrari Emilio	punti	82 — su 150
10	Carbone Luigi	»	77,95 »
11	Pelagalli Giuseppe	»	76,40 »
12	Russo Maria Nicolina	»	75,25 »
13	Stracuzzi Mario	»	75,15 »
14	Mansi Cesare	»	74,80 »
15	Nicolussi Ferruccio	»	72,45 »
16	Orlando Antonio	»	69,25 »
17	Bonotto Caterina	»	69,10 »
18	Benvenuti Gino	»	68 50 »
19	Ghinelli Linda	»	62,40 »
20	Arezzo Emanuele	»	60,40 »
21	De Cesaris Pio	»	60,30 »
22	Pagotto Elvino	»	59 80 »
23	Ambrogetti Bruna	»	58,40 »
24	Piatti Licia	»	53,30 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati

Latina, addì 10 marzo 1958

Il prefetto. DI NAPOLI

(1397)

PREFETTURA DI SASSARI

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 2468, del 7 febbraio 1957, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Sassari alla data del 30 novembre 1955,

Atteso che per esigenze di servizio si rende necessario procedere alla sostituzione del segretario della Commissione,

Visto il combinato disposto degli articoli 47 del regolamento 1° marzo 1935 n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

Il dott Gavino Pisano consigliere di prefettura, è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe in sostituzione del dott Giacomo Manca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino ufficiale dela Regione autonoma della Sardegna » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Sassari.

Sassari, addì 21 marzo 1958

Il prefetto. DE MAGISTRIS

(1687)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 3389/3ª in data 5 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1954,

Visto il proprio decreto n. 3390/3ª, in data 5 febbraio 1958, con il quale si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica Mongiovì Filomena ha rinunciato alla 1ª condotta ostetrica di Aragona;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice della condotta ostetrica anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria,

Considerato che l'ostetrica Graceffa Giuseppa, già dichiarata vincitrice della condotta unica di Lampedusa, appositamente interpellata, ha comunicato che intende accettare la 1ª condotta di Aragona, indicata come prima sede nell'ordine di preferenza della domanda di ammissione al concorso,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n 3390 del 5 febbraio 1958, l'ostetrica Graceffa Giuseppa, nata il 12 febbraio 1928, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1954 ed assegnata alla 1ª condotta di Aragona, in sostituzione della ostetrica Mongiovì Filomena

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 4 marzo 1958

Il prefetto: QUERCI

(1358)

PREFETTURA DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n 2177 del 16 gennaio 1958, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1957,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati,

Decreta.

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1957, è così composta:

Presidente:
But comm. dott Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti.
Martinolli prof dott Aldo, direttore della Maternità provinciale di Verona,
Pomini prof dott Francesco, docente in ostetricia,
De Marco dott Sergio, medico provinciale,
Bidi Lucia, ostetrica condotta

Segretario.
Janiri dott. Guido, consigliere di prefettura

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Verona

Verona, addì 18 marzo 1958

Il prefetto GAIA

(1686)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n 2177 del 16 gennaio 1958, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1957, è così costituito:

Presidente:

But comm. dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:

De Marco dott. Sergio, medico provinciale;

Secco prof. dott. Carlo, primario medico dell'Ospedale civile di Verona;

Tantini prof. dott. Emanuele, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Verona;

Biasi dott Pietro, medico condotto.

Segretario:

Janiri dott. Guido, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni, all'albo di questa Prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Verona.

Verona, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: GAIA

(1685)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281, con la modifica apportata all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n 854, su citato;

Viste le designazioni pervenute dai Comuni interessati,

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1957, n 35730, Div III San., col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di cui sopra;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1956, è costituita come appresso

Presidente:

Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:

Travaglini dott Marco, medico provinciale,

De Antoni prof dott. Vittorio, docente di clinica medica;

Cirenei prof. dott. Anacleto, docente di clinica chirurgica;

Bevilacqua dott. Michelangelo, medico condotto.

Segretario:

Berni dott. Domenico

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 20 marzo 1958

Il prefetto: JOANNIN.

(1630)

PREFETTURA DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico chirurgo vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n 41841 del 31 dicembre 1957, con il quale e stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico chirurgo condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957,

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice,

Viste le designazioni degli enti ed associazioni interessate;

Visto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di medico chirurgo condotto di cui al bando n 41841 del 31 dicembre 1957, è composta come appresso:

Presidente

Troiani dott. Guido - vice prefetto.

Componenti.

Borromei dott Alessandro - medico provinciale,

Testolin prof dott Mario - docente in patologia speciale medica e primario dell'Ospedale civile di Camerino,

Marsili dott Antonio - chirurgo primario dell Ospedale civile di Camerino,

Zepponi dott Giacomo - medico condotto del comune di Civitanova Marche.

Segretario:

Pojaghi dott Guido, consigliere di 1ª classe di prefettura.

Le prove di esame avranno inizio non prima del 30 aprile 1958 e si terranno presso l'Ospedale civile di Camerino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Macerata, addì 22 marzo 1958

Il prefetto FABIANI

(1631)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.